

DELIBERAZIONE 18 APRILE 2017
252/2017/R/COM

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGEVOLAZIONI TARIFFARIE E RATEIZZAZIONE DEI
PAGAMENTI PER LE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI
NEI GIORNI DEL 24 AGOSTO 2016 E SUCCESSIVI

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 18 aprile 2017

VISTI:

- la legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali” e, in particolare, l’articolo 61;
- il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni con la legge 24 giugno 2009, n. 77 (di seguito: decreto legge 39/09);
- il decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, che istituisce l’Agenzia nazionale di vigilanza sulle risorse idriche definendone i relativi poteri tariffari e di qualità del servizio, convertito con modificazioni in legge 12 luglio 2011, n. 106;
- il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, che trasferisce i poteri di regolazione tariffaria e di qualità del servizio idrico integrato all’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità), convertito con modificazioni in legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni in legge 7 agosto 2012, n. 134 (di seguito: decreto legge 83/12);
- il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016” (di seguito: decreto legge 189/16), come convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 17 dicembre 2016 n. 294 (di seguito: legge 229/2016);
- il decreto legge 11 novembre 2016, n. 205, recante “Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori interessati dagli eventi sismici del 2016”, successivamente abrogato e ricompreso nel decreto legge 189/16;
- il decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante “Proroga e definizione di termini” convertito con modificazioni, nella legge 27 febbraio 2017, n. 19, (di seguito: decreto legge 244/16);

- il decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante “Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017”, convertito, con modificazioni, nella legge 7 aprile 2017, n. 45 (di seguito: decreto legge 8/17);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, in particolare, la Parte Terza;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012 recante “Individuazione delle Funzioni dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell’articolo 21, comma 19 del decreto legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2001 n. 214”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 agosto 2016, recante “dichiarazione dell’eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia e l’Aquila il giorno 24 agosto 2016” (di seguito: dPCM 24 agosto 2016) e la successiva integrazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 198 del 25 agosto 2016 (di seguito: l’integrazione al dPCM 24 agosto 2016);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2016, recante “Disposizioni in materia di contenimento della morosità nel servizio idrico integrato” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 241 del 14 ottobre 2016;
- il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 1 settembre 2016, come successivamente modificato e integrato dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e dalla legge 7 aprile 2017, n. 45;
- la deliberazione del Consiglio dei Ministri 25 agosto 2016, recante “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria”;
- la deliberazione del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 2016, recante “Estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria”;
- la deliberazione del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2016, recante “Estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con delibera del 25 agosto 2016, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria”;
- la deliberazione del Consiglio dei Ministri 20 gennaio 2017, recante “Estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottato con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che il giorno 18

- gennaio 2017 hanno colpito nuovamente il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese” (di seguito: deliberazione del CdM 20 gennaio 2017);
- la deliberazione dell’Autorità 17 luglio 2002, 137/02 (di seguito: deliberazione 137/02), come successivamente modificata e integrata;
 - Il Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale” (di seguito: TIQV);
 - Il Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane” (di seguito: TIVG);
 - la deliberazione dell’Autorità 11 dicembre 2009, ARG/elt 191/09, e il relativo Allegato B, come di seguito integrati e modificati (di seguito: disciplina del sistema indennitario);
 - la deliberazione dell’Autorità 30 novembre 2010, ARG/elt 219/10 e il relativo Allegato 3, come di seguito integrati e modificati;
 - la deliberazione dell’Autorità 21 luglio 2011, ARG/gas 99/11, e il relativo Allegato A (di seguito: TIMG) recante “Testo integrato morosità gas”, come successivamente modificato e integrato;
 - la deliberazione dell’Autorità 3 novembre 2011, ARG/com 151/11, e il relativo Allegato A (di seguito: TIMR) recante “Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale”;
 - la deliberazione dell’Autorità 19 aprile 2012, 153/2012/R/com come successivamente modificata e integrata;
 - la deliberazione dell’Autorità 6 giugno 2012, 235/2012/R/com;
 - la deliberazione dell’Autorità 19 luglio 2012, 301/2012/R/eel, e il relativo Allegato A recante “Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di vendita dell’energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73/07”, come successivamente modificato e integrato;
 - la deliberazione dell’Autorità 26 luglio 2012, 314/2012/R/com;
 - la deliberazione dell’Autorità 16 gennaio 2013, 6/2013/R/com (di seguito: deliberazione 6/2013/R/com);
 - la deliberazione dell’Autorità 26 settembre 2013, 402/2013/R/com, e il relativo Allegato A (di seguito: TIBEG) recante “Testo integrato delle modalità applicative dei regimi di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici disagiati per le forniture di energia elettrica e gas naturale”;
 - la deliberazione dell’Autorità 14 novembre 2013, 514/2013/R/gas e il relativo Allegato A, recante la parte II del Testo Unico della Regolazione della qualità e delle tariffe per i servizi di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il periodo di regolazione 2014-2017 (TUTG), relativa alla “Regolazione delle tariffe per il servizio di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il periodo di regolazione 2014-2017 (RTTG)”;
 - la deliberazione dell’Autorità 21 novembre 2013, 529/2013/R/idr;

- la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2013, 574/2013/R/gas e il relativo Allegato A, recante la Parte I del Testo unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019, relativa alla "Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (di seguito: RQDG)";
- la deliberazione dell'Autorità 24 luglio 2014, 367/2014/R/gas e il relativo Allegato A, recante la Parte II del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019, relativa alla "Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (RTDG 2014-2019)", approvata con la deliberazione 367/2014/R/gas, come successivamente modificata e integrata (di seguito: RTDG 2014-2016);
- la deliberazione 29 maggio 2015, 258/2015/R/com, e il relativo Allegato A (di seguito: TIMOE) recante "Testo integrato morosità elettrica";
- il Codice di rete tipo per il servizio di trasporto dell'energia elettrica, approvato con deliberazione dell'Autorità 4 giugno 2015, 268/2015/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 22 giugno 2015, 296/2015/R/com e il relativo Allegato A (di seguito: TIUF), recante "Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico in merito agli obblighi di separazione (*unbundling*) funzionale per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas";
- la deliberazione dell'Autorità 17 dicembre 2015, 627/2015/R/com, recante "Definizione del meccanismo di riconoscimento degli oneri della morosità relativo alla fornitura di energia elettrica, gas e servizio idrico integrato alle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 20 maggio 2012 e giorni successivi";
- la deliberazione dell'Autorità 22 dicembre 2015, 646/2015/R/eel e il relativo Allegato A (di seguito: TIQE), recante "Testo integrato della regolazione *output-based* dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica, per il periodo di regolazione 2016-2023";
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2015, 654/2015/R/eel e i relativi Allegato A (di seguito: TIT), Allegato B (di seguito: TIME) e Allegato C (di seguito: TIC), come successivamente modificati e integrati;
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2015, 655/2015/R/idr e il relativo Allegato A (di seguito: RQSII), recante "Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono";
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2015, 664/2015/R/idr e il relativo Allegato A (di seguito: MTI-2), recante "Approvazione del metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio MTI-2";
- la deliberazione dell'Autorità 10 maggio 2016, 100/2016/R/com, recante "Disposizioni relative alla emissione della fattura di chiusura per cessazione della fornitura di energia elettrica o gas naturale";

- la deliberazione dell'Autorità 24 marzo 2016, 137/2016/R/com e il relativo Allegato A (di seguito: TIUC), recante “Testo Integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico in merito agli obblighi di separazione contabile (*unbundling* contabile) per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica, del gas e per i gestori del servizio idrico integrato e relativi obblighi di comunicazione”;
- la deliberazione dell'Autorità 5 maggio 2016, 218/2016/R/idr e il relativo Allegato A (di seguito: TIMSII), recante “Disposizioni per l'erogazione del servizio di misura del servizio idrico integrato a livello nazionale”;
- la deliberazione 4 agosto 2016, 463/2016/R/com e il relativo Allegato A (di seguito: TIF), recante “Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico in materia di fatturazione del servizio di vendita al dettaglio per i clienti di energia elettrica e di gas naturale”;
- la deliberazione dell'Autorità 4 agosto 2016, 465/2016/R/gas (di seguito: 465/2016/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 25 agosto 2016, 474/2016/R/com, recante “Disposizioni urgenti in materia di servizi elettrico, gas e idrico, in relazione al terremoto del 24 agosto 2016” (di seguito: deliberazione: 474/2016/R/com);
- la deliberazione dell'Autorità 27 ottobre 2016, 618/2016/R/com, recante “Disposizioni urgenti in materia di servizi elettrico, gas e idrico, in relazione al terremoto in Centro Italia del 26 ottobre 2016” (di seguito: deliberazione 618/2016/R/com);
- la deliberazione dell'Autorità 2 novembre 2016, 619/2016/R/com, recante “Integrazioni urgenti alla deliberazione dell'Autorità 618/2016/R/com, in relazione alle disposizioni conseguenti al terremoto in Centro Italia” (di seguito: deliberazione 619/2016/R/com);
- la deliberazione dell'Autorità 4 novembre 2016, 638/2016/R/idr, recante “Avvio di procedimento per l'adozione di direttive volte al contenimento della morosità nel servizio idrico integrato, ai fini di equità sugli altri utenti”;
- la deliberazione dell'Autorità 6 dicembre 2016, 726/2016/R/com, recante “Disposizioni urgenti in relazione al bonus elettrico e al bonus gas, per le popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto e 26 ottobre 2016 (di seguito: deliberazione 726/2016/R/com);
- la deliberazione dell'Autorità 22 dicembre 2016, 775/2016/R/gas e il relativo Allegato A, recante la Parte II del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (TUDG), relativo alla “Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (RTDG 2014-2019)”, efficace dall'1 gennaio 2017;
- il documento per la consultazione dell'Autorità 23 gennaio 2017, 23/2017/R/com, recante “Orientamenti in materia di agevolazioni per le popolazioni colpite dagli eventi sismici, verificatisi nei giorni del 24 agosto 2016 e successivi” (di seguito: documento per la consultazione 23/2017/R/com);

- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture Unbundling e Certificazione, 29 giugno 2016, 17/2016;
- la comunicazione dell'Autorità inviata, in data 2 marzo 2017 - prot. Autorità 8348 del 2 marzo 2017 (di seguito: comunicazione 2 marzo 2017), al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro dello Sviluppo Economico recante la stima degli oneri delle agevolazioni che l'Autorità intende adottare e la durata delle medesime (di seguito: comunicazione 2 marzo 2017).

CONSIDERATO CHE:

- con d.P.C.M. 24 agosto 2016 è stato dichiarato l'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia e l'Aquila il giorno 24 agosto 2016 (di seguito: eventi sismici del 24 agosto 2016);
- con l'integrazione al d.P.C.M. 24 agosto 2016 gli effetti del suddetto provvedimento sono stati estesi anche ai territori delle province di Fermo e Macerata;
- con propria deliberazione 25 agosto 2016 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data del medesimo provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza dei menzionati eventi sismici;
- l'articolo 1, comma 1, del decreto ministeriale 1 settembre 2016 ha previsto la sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, in scadenza nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e il 16 dicembre 2016, dovuti dalle persone fisiche che, alla data del 24 agosto 2016, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei Comuni delle province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia e l'Aquila, riportati nell'elenco di cui allegato 1 al medesimo decreto;
- con il decreto legge 189/16, sono stati disciplinati gli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;
- nella giornata del 26 ottobre 2016 si sono verificate ulteriori forti scosse di terremoto (di seguito: eventi sismici del 26 ottobre 2016) che hanno interessato in gran parte territori e popolazioni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria precedentemente colpiti dall'evento sismico del 24 agosto 2016;
- poiché i predetti eventi hanno determinato un aggravamento della situazione di criticità conseguente al sisma del 24 agosto 2016, con deliberazione 27 ottobre 2016, il Consiglio dei Ministri ha previsto l'estensione dello stato di emergenza dichiarato con propria delibera del 25 agosto 2016;
- nella giornata del 30 ottobre 2016 e successive si sono verificate ulteriori forti scosse sismiche che hanno di nuovo interessato ampie zone dell'Italia centrale, in parte corrispondenti a quelle già colpite dagli eventi sismici del 26 ottobre 2016, interessando le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;

- con deliberazione 31 ottobre 2016, il Consiglio dei Ministri ha nuovamente previsto l'estensione dello stato di emergenza dichiarato con la precedente delibera del 25 agosto 2016;
- in sede di conversione del decreto legge 189/16, tenuto conto dell'aggravarsi delle conseguenze degli eventi sismici successivi al 24 agosto 2016, sono state estese le disposizioni originariamente previste dal medesimo decreto, tra le quali la sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari ai soggetti residenti o aventi sede legale od operativa nei Comuni come indicati nell'allegato 2 alla sopradetta legge di conversione, a decorrere dal 26 ottobre 2016;
- l'articolo 48, comma 2, della legge 229/2016 prevede che con riferimento ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, la competente autorità di regolazione, con propri provvedimenti, introduca norme per la sospensione temporanea, per un periodo non superiore a 6 mesi a decorrere dal 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, ovvero dal 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2, dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere nello stesso periodo, anche in relazione al servizio erogato a clienti forniti sul mercato libero, per le utenze situate nei Comuni danneggiati dagli eventi sismici, come individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del medesimo decreto legge;
- l'articolo 48, comma 2, prevede altresì che, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, l'autorità di regolazione, con propri provvedimenti disciplini le modalità di rateizzazione delle fatture i cui pagamenti sono stati sospesi ed introduca agevolazioni, anche di natura tariffaria, a favore delle utenze situate nei Comuni danneggiati dagli eventi sismici come individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del medesimo decreto legge 189/16, individuando anche le modalità per la copertura delle agevolazioni stesse attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo;
- le misure di cui ai precedenti alinea si applicano alle utenze del servizio idrico integrato, comprensivo di ciascun singolo servizio che lo compone (di seguito: SII) e ai clienti finali titolari di forniture di energia elettrica, gas naturale e gas diversi distribuiti a mezzo di reti canalizzate, ricomprese nei Comuni indicati negli allegati 1 e 2. Nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto le medesime disposizioni si applicano limitatamente ai singoli soggetti danneggiati che dichiarino l'inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (di seguito: D.P.R. 445/00), con trasmissione agli uffici dell'Agenzia delle entrate e dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale territorialmente competenti;
- l'articolo 1, comma 2, del decreto legge in parola prevede inoltre che le disposizioni del decreto medesimo possano applicarsi *“in riferimento a immobili distrutti o danneggiati ubicati in altri Comuni delle regioni interessate, diversi da quelli indicati negli allegati 1 e 2, su richiesta degli interessati che*

dimostrino il nesso di causalità diretto tra i danni ivi verificatisi e gli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, comprovato da apposita perizia asseverata”;

- l’articolo 14, comma 2, del decreto legge 244/16, convertito con modificazioni, nella legge 27 febbraio 2017, n. 19, ha disposto che il termine di cui all’articolo 48, comma 2, del decreto legge 189/16, sia prorogato di ulteriori sei mesi, *“limitatamente ai soggetti che dichiarino l’inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione agli enti competenti”;*
- in conseguenza degli eventi sismici che il giorno 18 gennaio 2017 hanno nuovamente interessato i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria già colpiti dai precedenti eventi sismici, determinando un aggravamento complessivo della situazione di criticità già presente nei medesimi territori, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese, con deliberazione 20 gennaio 2017 il Consiglio dei Ministri ha previsto l’estensione dello stato di emergenza dichiarato con la precedente delibera del 25 agosto 2016;
- al fine di fronteggiare l’eccezionale situazione di emergenza conseguente al reiterarsi degli eventi sismici, tenuto conto della necessità di applicare le disposizioni del decreto legge 189/16 anche a territori della Regione Abruzzo non compresi tra i Comuni ivi indicati negli Allegati 1 e 2, al medesimo decreto, con il successivo decreto legge 8/17 sono state emanate ulteriori disposizioni recanti interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016 e successivi. In particolare:
 - l’art 18 *undecies*:
 - ✓ ha introdotto l’Allegato 2-bis al decreto legge 189/16 che comprende i Comuni interessati dagli eventi sismici del 18 gennaio non inclusi nei sopra citati Allegati 1 e 2;
 - ✓ ha esteso le agevolazioni e gli effetti giuridici previsti dal decreto legge 189/16 e dalle ordinanze commissariali alle utenze site nei comuni riportati nell’Allegato 2-bis;
 - l’articolo 14 ha disposto ulteriori disposizioni urgenti in materia di strutture di emergenza ed ha previsto la possibilità da parte delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria di acquisire *“nei rispettivi ambiti territoriali, prioritariamente nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2 –bis al decreto legge n. 189 del 2016 e nei territori dei comuni con essi confinanti, unità immobiliari ad uso abitativo (...) da destinare temporaneamente a soggetti residenti in edifici distrutti o danneggiati dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 situati nelle «zone rosse» o dichiarati inagibili”.*

CONSIDERATO CHE:

- in conseguenza degli eventi sismici del 24 agosto 2016, con deliberazione 474/2016/R/com l'Autorità, analogamente a quanto disposto per le popolazioni colpite dai precedenti eventi sismici, ha:
 - adottato un primo provvedimento d'urgenza a favore delle popolazioni interessate dai richiamati eventi prevedendo, in particolare, la sospensione a partire dal 24 agosto 2016 dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere relative alla fornitura di energia elettrica, di gas, ivi compresi i gas diversi distribuiti a mezzo di reti canalizzate, e del SII, per le utenze site nei Comuni danneggiati dagli eventi sismici, come successivamente individuati dai provvedimenti delle autorità competenti;
 - rimandato ad un successivo provvedimento l'eventuale introduzione di norme in materia di rateizzazione dei pagamenti e di agevolazioni di natura tariffaria, fatte salve le eventuali iniziative volontarie, in linea con le disposizioni della medesima deliberazione 474/2016/R/com, adottate a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici da parte di soggetti che erogano i servizi pubblici sopra richiamati;
- con la sopradetta deliberazione l'Autorità ha altresì previsto che la sospensione dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere a partire dal 24 agosto 2016 produca effetti dalla data di emanazione, da parte delle autorità competenti, dei provvedimenti per l'identificazione dei Comuni danneggiati dai suddetti eventi sismici;
- in conseguenza degli ulteriori eventi sismici del 26 ottobre 2016, con deliberazione 618/2016/R/com l'Autorità ha previsto l'adozione di disposizioni urgenti a sostegno delle popolazioni interessate dai richiamati eventi, analoghe a quelle già previste dalla deliberazione 474/2016/R/com per gli eventi sismici del 24 agosto 2016;
- al fine di tener conto delle esigenze di tutela di tutte le popolazioni colpite dagli eventi sismici del 26 ottobre 2016 e successivi, con deliberazione 619/2016/R/com l'Autorità ha integrato quanto già disposto con la deliberazione 618/2016/R/com, prevedendo che la sospensione dei termini di pagamento delle fatture per la fornitura di energia elettrica, di gas, ivi compresi i gas diversi distribuiti a mezzo di reti canalizzate, e delle fatture relative al SII, prevista dalla suddetta deliberazione 618/2016/R/com, trovi applicazione anche con riferimento alle popolazioni colpite dagli eventi sismici successivi al 26 ottobre 2016, come identificate da successivi provvedimenti delle autorità competenti;
- con la deliberazione 726/2016/R/com sono state adottate disposizioni urgenti al fine di sospendere gli effetti della decorrenza dei termini per la presentazione delle domande di rinnovo dei bonus elettrico e gas, l'invio di comunicazioni circa l'emissione dei bonifici domiciliati e l'accettazione delle domande di riemissione dei medesimi bonifici;
- con la deliberazione 810/2016/R/com l'Autorità ha:

- fissato in sei mesi il termine della sospensione di cui al punto 1 delle deliberazioni 474/2016/R/com e 618/2016/R/com, pari al massimo di sospensione consentito in sede di conversione del decreto legge 189/16;
- individuato i soggetti beneficiari della sospensione dei termini di pagamento nel rispetto della normativa primaria vigente in materia, analogamente a quanto già disposto in occasione dei precedenti eventi sismici;
- previsto misure finanziarie a sostegno dell'operatività degli esercenti l'attività di vendita e dei gestori del SII interessati dalla sospensione dei termini di pagamento delle fatture disciplinando, in particolare, le modalità per richiedere alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (di seguito: CSEA) un anticipo per gli importi per i quali è prevista la suddetta sospensione, qualora quest'ultima comporti una significativa riduzione del fatturato;
- stabilito che nel periodo di sospensione dei termini di pagamento delle fatture non si applichino le previsioni in tema di sospensione della fornitura per inadempimenti dei clienti ovvero degli utenti finali;
- sospeso/prorogato i termini per gli adempimenti informativi degli esercenti operanti nelle zone interessate dal sisma e disposto a favore dei gestori del SII la deroga dal rispetto degli obblighi in materia di qualità contrattuale, misura d'utenza e *unbundling* contabile e le eventuali scadenze previste dal TIUC, dal RQSII e dal TIMSII per adempiere ai summenzionati obblighi;
- sospeso, nell'ambito della disciplina del sistema indennitario, con riferimento ai clienti finali colpiti dal sisma, la fatturazione dei corrispettivi C^{MOR} da parte delle imprese distributrici di energia elettrica all'esercente la vendita entrante e i termini di presentazione delle richieste di sospensione e annullamento da parte dell'esercente la vendita entrante;
- con la sopracitata deliberazione l'Autorità ha altresì rinviato ad un successivo provvedimento:
 - la definizione delle modalità di rateizzazione delle fatture i cui pagamenti sono stati sospesi, l'introduzione di agevolazioni, anche di natura tariffaria, a favore delle utenze situate nei comuni danneggiati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi, l'individuazione delle modalità per la copertura delle agevolazioni stesse attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo;
 - la definizione delle modalità di restituzione alla CSEA delle somme anticipate, coerentemente con la sopra richiamata rateizzazione, nonché le modalità volte a minimizzare l'impatto di potenziali inadempimenti da parte dei clienti ovvero degli utenti finali per i quali è stata disposta la sospensione e la rateizzazione dei pagamenti;
 - la definizione delle modalità di gestione di eventuali incrementi di capacità di trasporto conseguenti alla riattivazione di punti di riconsegna a clienti finali, chiusi a seguito dell'evento sismico;
 - l'aggiornamento delle componenti UC3, UG1 e UI1;

- con il documento per la consultazione 23/2017/R/com, l'Autorità ha illustrato i propri orientamenti in relazione alle modalità operative per il riconoscimento di agevolazioni alle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi e ha espresso i propri orientamenti in merito:
 - all'individuazione dei soggetti beneficiari delle agevolazioni;
 - alle modalità operative per il riconoscimento delle agevolazioni medesime;
 - alle modalità e ai tempi per la ripresa della fatturazione e dei pagamenti sospesi ai sensi della deliberazione 810/2016/R/com e la conseguente rateizzazione;
 - alle modalità di copertura dei maggiori oneri di morosità sostenuti dagli esercenti l'attività di vendita e dai gestori del SII;
 - alle modalità di restituzione alla CSEA da parte degli operatori delle anticipazioni finanziarie disciplinate dalla deliberazione 810/2016/R/com;
 - alle modalità di riconoscimento agli esercenti l'attività di vendita e ai gestori del SII di compensazioni dei mancati ricavi derivanti dal riconoscimento delle agevolazioni utilizzando i meccanismi di perequazione già disponibili.

CONSIDERATO CHE:

- le osservazioni pervenute nell'ambito della consultazione hanno confermato in generale la validità dell'impostazione proposta dall'Autorità;
- la quasi totalità dei soggetti partecipanti alla consultazione ha tuttavia evidenziato la necessità di:
 - avere un quadro di riferimento più chiaro per identificare il perimetro dei soggetti beneficiari delle agevolazioni;
 - precisare l'applicazione del principio di portabilità dell'agevolazione, anche al fine di semplificare le procedure previste, evitando al contempo di gravare gli operatori di ulteriori oneri amministrativi e gestionali;
 - specificare le modalità con le quali i soggetti interessati possano richiedere le agevolazioni, nel caso in cui non siano automaticamente riconosciute;
 - definire modalità alternative semplificate per gli esercenti il servizio di distribuzione di gas diversi dal naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate dal momento che la regolazione tariffaria non prevede meccanismi di perequazione e conseguentemente rapporti delle imprese con la CSEA;
 - stabilire tempistiche di applicazione delle misure coerenti con la necessità di implementare i flussi informativi da parte degli operatori;
 - ridurre le tempistiche previste per ammettere al meccanismo di riconoscimento dei maggiori oneri della morosità l'ammontare dei crediti scaduti, tenuto conto dell'eccezionalità degli eventi sismici in rassegna e in considerazione dell'estensione del periodo di rateizzazione a 24 mesi;
 - chiarire la disciplina da applicare in merito ai prelievi di energia elettrica relativi a punti di prelievo attivati in situazioni emergenziali a fini di assistenza e servizio pubblico, direttamente dall'impresa distributrice e su

- richiesta della Protezione Civile o dei Comuni, anche in assenza di un contratto di fornitura data la straordinarietà della situazione;
- relativamente all'individuazione dei soggetti beneficiari, alcuni operatori rispondenti alla consultazione, pur condividendo la finalità di garantire l'accesso più ampio possibile alle agevolazioni previste, hanno segnalato la necessità di garantire uno stretto coordinamento tra gli atti normativi del governo e le proposte formulate dall'Autorità, richiedendo in particolare di estendere:
 - tenuto anche conto della specificità delle realtà territoriali coinvolte dagli eventi sismici e delle scelte compiute dalle amministrazioni competenti nel gestire l'emergenza, il riconoscimento delle suddette agevolazioni anche:
 - ✓ ai soggetti temporaneamente alloggiati nei moduli abitativi provvisori già utilizzati per i precedenti eventi sismici di Abruzzo ed Emilia;
 - ✓ alle forniture temporanee ad uso abitativo, quali ad esempio roulotte e camper, ad esclusione di quelle utilizzate dagli attrazionisti viaggianti;
 - ✓ ai soggetti percettori dei cosiddetti contributi per l'autonoma sistemazione, al fine di garantire, senza soluzione di continuità, l'assistenza in forma transitoria alle popolazioni colpite dagli eventi sismici;
 - la portabilità delle agevolazioni anche ai soggetti titolari di utenza nei Comuni di cui all'allegato 1 e 2 al decreto legge 189/16, nel qual caso la portabilità dovrebbe essere riconosciuta a seguito dell'invio da parte del soggetto interessato dell'autodichiarazione di inagibilità dell'immobile originario, nonché alle attività commerciali, a prescindere dal livello di potenza della fornitura di destinazione;
 - alcuni soggetti, in particolare, hanno evidenziato che in numerosi Comuni colpiti dagli eventi sismici si registrano ancora ritardi importanti nell'effettuazione dei sopralluoghi necessari per accertare lo stato di inagibilità degli immobili danneggiati, segnalando altresì le difficoltà gestionali nell'individuazione dei soggetti titolari di immobili inagibili in assenza dell'ordinanza di inagibilità, anche nel caso in cui l'immobile sia gravemente danneggiato;
 - per quanto concerne le modalità tecniche di riconoscimento delle agevolazioni e di compensazione degli oneri associati, alcuni soggetti rispondenti alla consultazione, pur condividendo l'orientamento dell'Autorità circa l'applicazione delle agevolazioni, in tutto o in parte, alle componenti tariffarie soggette a regolazione e ai corrispettivi usualmente applicati per l'attivazione e la disattivazione della fornitura, hanno:
 - richiesto la garanzia del principio dell'effettiva e piena recuperabilità delle agevolazioni, evidenziando in particolare l'opportunità di assicurare agli operatori il recupero degli interessi legali sulle somme rateizzate, al fine di evitare che gli operatori stessi si facciano carico di costi la cui natura richiede un'evidente socializzazione;
 - segnalato la necessità che le agevolazioni siano gestite tramite un unico e apposito canale informativo gestito dall'Autorità o dall'Acquirente Unico;

- auspicato la pubblicazione e l'aggiornamento continuo sul sito internet dell'Autorità di un elenco puntuale dei Comuni colpiti dagli eventi sismici. In tal caso, infatti, gli esercenti avrebbero un riferimento certo per l'identificazione geografica dei territori in cui, in generale, ricadono le utenze destinatarie delle agevolazioni;
- auspicato che, qualora il cliente o l'utente finale abbia già presentato la documentazione che attesta l'inagibilità dell'immobile, non sia necessario presentare nuovamente tale documentazione per il riconoscimento delle ulteriori agevolazioni;
- al fine di semplificare la gestione del meccanismo, segnalato l'opportunità di non differenziare le agevolazioni previste per le utenze domestiche da quelle previste per le altre tipologia di utenza;
- sempre con riferimento alle modalità tecniche di riconoscimento delle agevolazioni, un'associazione di categoria ha richiesto tra l'altro che siano disciplinate le modalità operative connesse all'erogazione delle agevolazioni alle utenze condominiali del SII, tenuto anche conto delle difficoltà derivanti dall'applicazione effettiva del principio della portabilità delle agevolazioni in tali fattispecie, nonché delle difficoltà connesse alla gestione dei sistemi informatici e flussi informativi;
- alcuni operatori del servizio di distribuzione del gas naturale hanno richiesto la compensazione dei minori ricavi derivanti dalla riduzione dei punti di riconsegna serviti nelle aree colpite dal sisma;
- con riferimento al servizio di distribuzione di gas diversi distribuiti a mezzo di reti canalizzate l'associazione di categoria ha segnalato criticità applicative connesse al problema dell'identificazione dei soggetti non sottoposti a regolazione tariffaria che gestiscono il servizio, spesso di dimensione molto piccola, e ai costi amministrativi che potrebbero derivarne;
- con riferimento alla disciplina da applicare in caso di morosità dei clienti ovvero degli utenti che hanno beneficiato della sospensione dei termini di pagamento, dalle risposte alla consultazione emergono:
 - valutazioni discordanti da parte degli operatori circa le tempistiche prospettate in consultazione per l'attivazione delle procedure relative alla sospensione per morosità. In particolare, alcuni operatori hanno segnalato la necessità di agevolare i clienti finali ovvero gli utenti del SII assicurando loro maggiore chiarezza circa i pagamenti da effettuare, ritenendo preferibile riprendere le procedure relative alla sospensione per morosità solo successivamente all'emissione della fattura unica, in luogo della soluzione prospettata in consultazione di attivare eventuali azioni previste per le utenze morose, decorso il periodo di sospensione dei termini di pagamento; altri operatori - oltre a ritenere necessario indicare con chiarezza quale comportamento debba essere tenuto una volta decorso il periodo di sospensione dei termini di pagamento di cui al comma 3.1 della deliberazione 810/2016/R/com, soprattutto con riferimento alle morosità

- sorte prima del sisma – chiedono che siano riprese tutte le azioni a tutela del credito e non solo le procedure relative alla sospensione per morosità;
- la necessità di chiarire la disciplina da applicare relativamente ai PdR in servizio di default che non risultano comunque morosi nei confronti del relativo fornitore del servizio di default;
 - un buon grado di condivisione degli orientamenti prospettati in merito alle tempistiche previste per l'invio della comunicazione al cliente ovvero all'utente finale o per l'emissione della fattura unica; alcuni operatori, tuttavia, hanno proposto di:
 - ✓ prevedere un periodo – variabile da 6 (sei) a 10 (dieci) mesi a partire dalla conclusione della sospensione dei termini di pagamento, durante il quale garantire agli operatori la facoltà di sospendere la fatturazione, provvedendo al termine di tale sospensione alla ripresa della fatturazione (con emissione della fattura unica), al fine di consentire l'adeguamento dei sistemi informativi per applicare correttamente le agevolazioni di cui al presente provvedimento ed evitare successivi congruagli verso i clienti, ovvero utenti finali;
 - ✓ considerare un periodo ulteriore di almeno 30 giorni rispetto al termine previsto del 31 maggio 2017 per l'emissione della fattura di congruaglio da parte dei distributori;
 - una generale condivisione degli orientamenti prospettati in merito alla periodicità e alle tempistiche di rateizzazione; alcuni operatori hanno tuttavia richiesto:
 - ✓ di porre in capo all'esercente l'attività di vendita, ovvero al gestore del SII, l'obbligo di informare il cliente, ovvero l'utente finale, della possibilità di rateizzare l'importo della fattura unica, lasciando poi al cliente stesso la facoltà di decidere in merito;
 - ✓ di prevedere una rateizzazione con periodicità maggiore rispetto a quella di fatturazione, al fine di rendere più semplice la gestione dei clienti, ovvero degli utenti finali;
 - ✓ di distanziare la scadenza della rata dalla data di scadenza della fattura di almeno 15 giorni, per evitare confusione negli importi fatturati al cliente, ovvero all'utente finale e garantire una maggiore chiarezza sui pagamenti;
 - ✓ che, tenuto conto dell'applicazione della rateizzazione senza interessi a carico dei clienti finali, tra i minori ricavi, che i venditori recuperano attraverso i meccanismi di perequazione gestiti da CSEA, siano inclusi anche gli importi corrispondenti agli interessi legali sulle rateizzazioni;
 - in merito alla previsione di individuare modalità ulteriori di comunicazione al cliente, ovvero all'utente finale, la maggior parte dei soggetti rispondenti alla consultazione non presenta osservazioni in merito, ritenendo che le modalità di comunicazione previste siano adeguate;
 - con riferimento alle disposizioni per gli esercenti l'attività di vendita relativamente alla cessione del credito in caso di cambio fornitore:

- parte dei soggetti consultati evidenzia contrarietà al meccanismo della cessione, in quanto di difficile implementazione, e propone di estendere a tutti i clienti le previsioni oggi vigenti per i regimi di tutela;
- altri soggetti partecipanti alla consultazione esprimono preferenze circa la cessione del credito qualora ne venisse agevolata l'applicazione operativa attraverso l'introduzione di una procedura dettagliata per la gestione degli scambi informativi fra venditore entrante e venditore uscente; a tal fine suggeriscono tra i vari aspetti:
 - ✓ che sia individuata la data di scadenza per la notifica dal venditore uscente all'entrante della cessione del credito, dopo la quale la proposta di acquisizione del credito da parte dell'entrante decada;
 - ✓ che lo scambio di informazioni avvenga in maniera centralizzata;
- con riferimento alle disposizioni per gli esercenti l'attività di vendita relativamente al sistema indennitario, è emersa una generale condivisione da parte dei soggetti consultati;
- relativamente agli orientamenti illustrati in merito al meccanismo di riconoscimento dei maggiori oneri della morosità per il settore idrico, dalle risposte alla consultazione emerge un buon grado di condivisione delle proposte formulate, ad esclusione di un soggetto che, nell'evidenziare le peculiarità degli eventi sismici verificatisi, non ritiene corretto assumere che il grado di rischio del SII possa essere ipotizzato minore rispetto a quello di altri settori regolati, in quanto gli effetti prodotti dal sisma potrebbero determinare per i gestori una condizione particolarmente critica dal punto di vista finanziario;
- con riferimento agli orientamenti prospettati circa le tempistiche che devono decorrere prima che i crediti possano essere ammessi al meccanismo di compensazione, emerge una generale non condivisione di quanto previsto; la quasi totalità dei soggetti rispondenti alla consultazione ritiene comunque preferibile ridurre a 12 mesi il termine per l'ammissione dei crediti al meccanismo gestito da CSEA, tenuto conto dell'eccezionalità del fenomeno sismico nonché dell'estensione del periodo di rateizzazione a 24 mesi;
- in relazione alla restituzione a CSEA delle anticipazioni ottenute dagli esercenti l'attività di vendita, ovvero dai gestori del SII, emerge una generale condivisione degli orientamenti prospettati in merito; a tal proposito CSEA ha evidenziato l'opportunità:
 - di prevedere che l'inizio delle restituzioni sia successivo al termine previsto per l'emissione delle fatture uniche o di conguaglio, ovvero una volta noto il credito complessivo vantato nei confronti dei clienti;
 - che, in alternativa, la corresponsione degli interessi sulle somme anticipate avvenga su base annua o sia comunque demandata alle modalità operative definite da CSEA stessa.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- il documento per la consultazione 23/2017/R/com prevede agevolazioni anche nei confronti degli utenti direttamente allacciati alla rete di trasporto regionale del gas;
- il corrispettivo unitario di capacità per il trasporto sulle reti regionali viene applicato su base annuale;
- nei comuni colpiti dagli eventi sismici potrebbero essere presenti utenti direttamente allacciati alla rete di trasporto del gas che prelevano il gas ai fini dell'attività di produzione termoelettrica;
- il riconoscimento delle agevolazioni ai suddetti soggetti comporterebbe una distorsione nei meccanismi competitivi del mercato elettrico;
- con riferimento alle misure afferenti alla capacità conferita giornaliera di trasporto del gas naturale, l'Autorità intende prevedere che, per l'anno termico 2016/2017, le imprese di trasporto applichino la relativa tariffa per il periodo dalla data di efficacia del conferimento sino al termine dell'anno termico, anziché per l'intero anno termico.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- con comunicazione 2 marzo 2017 l'Autorità, in considerazione dell'urgenza di procedere all'adozione del provvedimento definitivo, avendo completato la fase istruttoria di competenza in esito al documento per la consultazione 23/2017/R/com, ha inviato al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro dello Sviluppo Economico la stima degli oneri delle agevolazioni che intende adottare e la durata delle medesime;
- con la medesima nota l'Autorità ha altresì ritenuto opportuno segnalare che, nell'ambito della predetta consultazione, sono pervenute numerose segnalazioni da parte degli stakeholders, che sollecitano l'Autorità a prorogare ulteriormente il termine semestrale di sospensione dei pagamenti, uniformando quanto più possibile i termini per la ripresa della fatturazione, tenendo altresì conto dell'impossibilità della maggior parte delle utenze di disporre delle richieste certificazioni di inagibilità, anche in considerazione del continuo susseguirsi degli eventi sismici;
- l'interlocuzione intercorsa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, a seguito della comunicazione 2 marzo 2017, ha avuto esito positivo.

RITENUTO OPPORTUNO:

- dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 48, comma 2, del decreto legge 189/16, tenendo conto delle esigenze di tutela di tutte le popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi;
- in considerazione del grave danno economico connesso alla particolare situazione emergenziale, delle osservazioni formulate dai soggetti rispondenti

alla consultazione, dell'entità della quantificazione degli oneri rappresentati nella comunicazione del 2 marzo 2017 nonché in esito alle risultanze del succitato confronto interistituzionale, prevedere che per un periodo di 36 mesi:

- non si applichino le componenti tariffarie a copertura dei costi di rete, le componenti tariffarie a copertura degli oneri generali e delle ulteriori componenti nonché le prestazioni e i contributi agli esercenti la distribuzione e/o la vendita per nuove connessioni, disattivazioni, riattivazioni e/o voltture di utenze;
- non si applichino i corrispettivi tariffari riferiti alla fornitura dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione e le relative componenti UI, nonché i corrispettivi applicati dai gestori del SII per nuove connessioni, disattivazioni, riattivazioni e/o voltture di utenze, ivi inclusi i contributi di allacciamento;
- estendere alle utenze attive, alla data del 18 gennaio 2017, di cui all'Allegato 2-bis al decreto legge 189/16:
 - il riconoscimento delle agevolazioni disciplinate dal presente provvedimento;
 - la sospensione dei termini di pagamento di cui all'articolo 3 della deliberazione 810/2016/R/com;
- adottare modalità operative per il riconoscimento delle agevolazioni alle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi in linea con lo schema previsto dal documento per la consultazione 23/2017/R/com, e tenendo conto delle già ricordate esigenze emerse in sede di consultazione:
 - estendere il riconoscimento delle agevolazioni disciplinate dal presente provvedimento anche alle forniture temporanee ad uso abitativo, ad esclusione di quelle utilizzate dagli attrazionisti viaggianti, nonché alle utenze site nelle aree di accoglienza temporanea alle popolazioni colpite allestite dai Comuni, al fine di garantire, senza soluzione di continuità, l'assistenza in forma transitoria alle popolazioni colpite dagli eventi sismici;
 - garantire il riconoscimento delle suddette agevolazioni anche ai soggetti residenti nei Comuni delle regioni interessate che, pur risultando destinatari di provvedimenti di sgombero per inagibilità parziale o totale della propria abitazione, non abbiano richiesto la disattivazione del punto di fornitura originario;
 - garantire il riconoscimento delle suddette agevolazioni anche ai soggetti eventualmente alloggiati nei moduli abitativi provvisori, diversi dalle strutture abitative di emergenza, ubicati in altri Comuni delle regioni interessate, nonché alle utenze site negli immobili ad uso abitativo per l'assistenza alla popolazione, secondo quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legge 8/17;
 - garantire l'effettiva applicazione del principio di portabilità dell'agevolazione, la quale trova concreta attuazione indipendentemente dalla localizzazione dell'utenza, prevedendo pertanto il riconoscimento delle agevolazioni tariffarie ai soggetti che, avendo la propria abitazione

inagibile, a seguito degli eventi sismici siano stati costretti a trasferirsi in un'altra località, anche se situata in Comuni diversi da quelli di cui agli allegati 1, 2 e 2 bis al decreto legge 189/16;

- modificare e integrare la deliberazione 810/2016/R/com al fine di tener conto di quanto successivamente disposto dall'articolo 14, comma 2, del decreto legge 244/16 e del decreto legge 189/16 come successivamente modificato e integrato:
 - estendendo i soggetti beneficiari della sospensione dei termini di pagamento;
 - modificando i termini di sospensione;
 - estendendo ai gestori aventi sede legale o operativa nei Comuni danneggiati dagli eventi sismici del 18 gennaio 2017 le deroghe di cui all'articolo 6 della medesima deliberazione 810/2016/R/com.

Con specifico riferimento al settore elettrico e gas:

- con riferimento alle utenze di gas diversi dal naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, al fine di non creare discriminazione tra utenti, prevedere che l'applicazione delle agevolazioni si applichi sia agli utenti connessi a reti canalizzate che rientrano nell'ambito di applicazione della RTDG (ovvero le reti canalizzate che siano gestite in concessione e servano almeno 300 punti di riconsegna), sia agli utenti connessi a reti canalizzate al di fuori di tale ambito;
- precisare pertanto che il campo di applicazione delle agevolazioni si estende a tutti gli esercenti che svolgano l'attività di distribuzione, misura e vendita di altri gas a mezzo di reti canalizzate come definita nel TIUC, che fa riferimento a operazioni di trasporto di gas attraverso reti di gasdotti locali in affidamento dagli enti locali;
- stabilire che per i soggetti di cui al precedente alinea che non rispettano i requisiti di cui al comma 64.3 RTDG, si applichi un meccanismo semplificato che prevede una riduzione di spesa calcolata applicando una percentuale pari al 40% della spesa mensile per utente ante imposte;
- prevedere che gli oneri derivanti dalle compensazioni delle imprese fornitrici di gas diversi dal naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate siano posti in capo al conto per la perequazione tariffaria della distribuzione del gas naturale, alimentato dalla componente tariffaria UG1 della RTDG;
- prevedere che le agevolazioni siano definite in modo analogo per i clienti direttamente allacciati alla rete di trasporto tenendo conto delle modalità di applicazione del corrispettivo unitario di capacità per il trasporto sulle reti regionali escludendo i soggetti che esercitano attività di produzione termoelettrica;
- prevedere che le componenti tariffarie UC3 e UG1 vengano successivamente aggiornate dall'Autorità con l'esigenza di coprire i maggiori oneri derivanti dalle agevolazioni disciplinate dal presente provvedimento e degli eventuali oneri sostenuti dalla CSEA;

- prevedere che per l'anno termico 2016/2017, alla capacità conferita in corso d'anno termico presso i punti di riconsegna della rete di trasporto situati nei Comuni colpiti dagli eventi sismici e alla corrispondente capacità presso i punti di uscita delle zone della rete di trasporto cui essi appartengono, le imprese di trasporto applichino la relativa tariffa per il periodo dalla data di efficacia del conferimento sino al termine dell'anno termico, anziché per l'intero anno termico;
- prevedere che l'esercente la vendita di energia elettrica e gas sia tenuto a riprendere la fatturazione (con emissione della fattura unica) entro:
 - il termine massimo del 31 dicembre 2017 per i clienti il cui periodo di sospensione dei pagamenti termini entro il 30 aprile 2017;
 - la fine del sesto mese successivo al termine del periodo di sospensione dei pagamenti per i restanti clienti;
- prevedere che, entro il termine di cui al precedente alinea:
 - l'esercente la vendita che abbia sospeso la fatturazione provveda ad applicare le agevolazioni di cui al presente provvedimento;
 - l'esercente la vendita che abbia sospeso solo i termini di pagamento provveda all'emissione di un'unica fattura di conguaglio contabilizzante le agevolazioni stesse;
- prevedere allo stesso tempo che i distributori provvedano ai conguagli nei confronti dei venditori entro il 30 settembre 2017, tenuto conto del termine ultimo per la ripresa della fatturazione da parte degli esercenti la vendita;
- definire il periodo minimo di rateizzazione degli importi sospesi ai sensi del punto 1 delle deliberazioni 474/2016/R/com e 618/2016/R/com in 24 mesi per il servizio elettrico e gas;
- prevedere:
 - a) che gli esercenti l'attività di vendita provvedano a rateizzare gli importi i cui termini di pagamento sono stati sospesi, sul periodo minimo rateizzazione senza discriminazione e senza applicazione di interessi a carico dei clienti finali;
 - b) la facoltà del cliente finale di corrispondere gli importi dovuti in accordo ai normali termini di scadenza o comunque in accordo ad un piano di rateizzazione di durata inferiore concordato con il proprio fornitore;
- confermare gli orientamenti espressi nel documento per la consultazione 23/2017/R/com in tema di rateizzazione e, in particolare, la previsione secondo cui la rateizzazione di cui alla precedente lettera a) non trovi applicazione nel caso di importi complessivi inferiori a 50 (cinquanta) euro in modo da garantire la tutela dei clienti finali colpiti dagli eventi sismici ed agevolarne gli adempimenti e, al contempo non appesantire gli oneri gestionali a carico degli esercenti la vendita nel caso di importi non rilevanti;
- stabilire, in coerenza con gli orientamenti espressi nel succitato documento per la consultazione, che:
 - la periodicità di rateizzazione sia pari a quella di fatturazione;

- ai conguagli che dovessero essere eventualmente contabilizzati in sede di fattura unica, si applichino le previsioni regolatorie in materia di rateizzazione adottate con il presente provvedimento, al fine di consentire al cliente un più agevole pagamento degli importi dovuti;
- prevedere, al fine di garantire una diffusione capillare e maggiormente personalizzata delle informazioni a beneficio dei clienti, ovvero degli utenti finali, in tema di rateizzazione, che gli esercenti la vendita provvedano a pubblicare sul proprio sito internet le misure adottate con il presente provvedimento, definendo altresì le modalità con cui i clienti ovvero gli utenti finali comunichino ai propri fornitori l'indirizzo al quale intendono ricevere i documenti di fatturazione e le informative in materia di rateizzazione qualora esso sia diverso dal recapito già noto all'esercente l'attività di vendita;
- per quel che attiene al proposto meccanismo della cessione del credito, confermarne l'applicazione, anche in considerazione del fatto che la cessione del credito permette di ridurre gli oneri della morosità potenzialmente posti a carico del sistema tramite il meccanismo di riconoscimento dei crediti non riscossi e gli ostacoli che il cliente potrebbe fronteggiare nel decidere di cambiare fornitore, evitando di dover pagare contemporaneamente sia l'esercente entrante, per i prelievi successivi allo *switching*, e l'uscente per il credito residuo;
- con riferimento alle modalità di recupero dei crediti maturati nel periodo di sospensione e non riscossi, prevedere che siano definiti appositi meccanismi a copertura del rischio morosità in modo tale che sia sempre assicurato un incentivo ad un comportamento efficiente; e che a tal fine, anche tenuto conto delle osservazioni formulate in risposta al documento per la consultazione, siano ammessi al meccanismo di riconoscimento dei maggiori oneri della morosità i crediti scaduti da 12 mesi decorrenti dalla scadenza della rata/fattura;
- in considerazione delle osservazioni formulate dai soggetti rispondenti alla consultazione, confermare gli orientamenti espressi nel documento per la consultazione relativamente alle modalità previste per la restituzione a CSEA delle anticipazioni finanziarie riconosciute agli esercenti l'attività di vendita, prevedendo in particolare che:
 - tale restituzione sia effettuata contestualmente agli incassi degli importi dovuti dai clienti finali e comunque non oltre la fine del mese di marzo 2020;
 - non sia prevista alcuna corresponsione degli interessi, al fine di semplificare la gestione delle relative partite finanziarie;
- prevedere che a seguito del venir meno del periodo di sospensione dei termini di pagamento delle fatture, nel caso di morosità sorte prima del sisma, l'esercente la vendita debba procedere nuovamente ad attivare la procedura, prevista dal TIMOE e dal TIMG, in caso di inadempimento del cliente finale, e che l'esercente la vendita invii al cliente finale inadempiente, anche qualora già costituito in mora, una nuova comunicazione di costituzione in mora prima di procedere alla richiesta di sospensione per morosità al distributore;

- prevedere, diversamente, che nei casi di morosità successive agli eventi sismici, le eventuali azioni previste per le utenze morose possano essere ripristinate solo successivamente all'emissione della fattura unica – e ciò a beneficio del cliente finale - senza prevedere ulteriori misure in materia di meccanismo di compensazione degli oneri di morosità oltre a quelle approvate con il presente provvedimento;
- in merito ai PdR in servizio di default che non risultano comunque morosi nei confronti del relativo fornitore del servizio di default su rete di distribuzione, FD_D , chiarire che alla data degli eventi sismici trovava già applicazione la disciplina del servizio di default, come modificata dalla deliberazione 465/2016/R/gas; secondo tale disciplina, una volta decorsi i primi 6 mesi di erogazione del suddetto servizio, non sussiste più il precedente obbligo di procedere alla chiusura del PdR, fino a che non intercorra una situazione di morosità nei confronti dell' FD_D ;
- con riferimento ai clienti nei servizi ultima istanza nel settore del gas (fornitura di ultima istanza e servizio di default su rete di distribuzione), stabilire che:
 - nel periodo di sospensione dei pagamenti e fino alla ripresa della fatturazione, siano applicate le condizioni economiche previste per i primi tre mesi di fornitura;
 - una volta ripresa della fatturazione, le condizioni economiche siano applicate considerando come data di attivazione della fornitura del servizio la data di ripresa della fatturazione per ciascuno dei clienti finali colpiti dal sisma;
- ove non diversamente disposto trovino nuovamente applicazione le previsioni in tema di sospensione della fornitura per inadempimenti dei clienti finali, fatte in ogni caso salve le previsioni in materia di scadenza dei pagamenti a seguito di rateizzazione ed eventuali successivi interventi normativi che estendano i termini di sospensione dei pagamenti;
- confermare, in relazione ai minori introiti delle imprese distributrici per i servizi di distribuzione dell'energia elettrica e del gas, conseguenti alla possibile riduzione dei punti di prelievo o riconsegna serviti per effetto degli eventi sismici, l'ipotesi indicata in consultazione di monitorare gli impatti e valutare se possano ricorrere le condizioni per l'attivazione di specifici meccanismi di integrazione tariffaria, su istanza di parte;
- in materia di sistema indennitario:
 - a) confermare gli orientamenti in tema di ripresa della fatturazione del corrispettivo C^{MOR} da parte del distributore al venditore entrante;
 - b) fissare i termini per la presentazione delle richieste di sospensione e annullamento degli indennizzi da parte dell'esercente la vendita entrante coerentemente con il termine ultimo per la ripresa della fatturazione di quest'ultimo;
 - c) prevedere che il Gestore del Sistema indennitario verifichi che le richieste di annullamento e sospensione di cui alla lettera precedente siano presentate

secondo le corrette tempistiche e con riferimento ai soli clienti finali colpiti dal sisma;

- d) chiarire che, nel periodo di sospensione dei pagamenti, le richieste d'indennizzo possono comunque essere presentate al Gestore del Sistema Indennitario; la deliberazione 810/2016/R/com, infatti, ha sospeso solamente la fatturazione e la possibilità per l'esercente entrante di richiedere l'annullamento o la sospensione dell'indennizzo;
- in merito ai prelievi di energia elettrica relativi a punti di prelievo attivati in situazioni emergenziali, anche in assenza di un contratto di fornitura, stabilire che per tali forniture debbano essere quanto prima attivati servizi di salvaguardia o maggior tutela, e stabilire che per il periodo precedente tale attivazione i prelievi possano essere contabilizzati tra gli usi propri della distribuzione.

Con specifico riferimento al settore idrico:

- confermare l'orientamento proposto in consultazione prevedendo la copertura degli oneri connessi al riconoscimento delle agevolazioni tariffarie mediante l'applicazione della componente UI1 a tutte le utenze presenti sul territorio nazionale ad esclusione di quelle beneficiarie delle agevolazioni introdotte dal presente provvedimento;
- non procedere all'aggiornamento della sopra citata componente tenuto conto che la stima del gettito annuo derivante dalla medesima è sufficiente a garantire la copertura degli oneri stimati derivanti dall'applicazione del presente provvedimento;
- confermare gli orientamenti illustrati in consultazione in merito alle modalità di rateizzazione delle fatture sospese, precisando tuttavia che le modalità previste in tema di rateizzazione si applichino ai corrispettivi eventualmente dovuti dagli utenti finali calcolati tenendo conto delle agevolazioni disciplinate dal presente provvedimento;
- con riferimento al meccanismo di copertura dei maggiori oneri di morosità, poiché il presente provvedimento garantisce al gestore l'integrale compensazione dei minori ricavi generati dall'applicazione delle agevolazioni introdotte dal presente provvedimento:
 - non prevedere, diversamente da quanto prospettato in consultazione, specifici meccanismi a copertura del rischio morosità, che risulterebbe significativamente ridimensionato, se non annullato, dalle compensazioni erogate ai gestori;
 - garantire che sia comunque possibile per il gestore presentare apposita istanza all'Autorità, ai sensi dell'articolo 30, comma 3, dell'MTI-2, il riconoscimento di ulteriori oneri di morosità, qualora il mancato ricavo conseguente alla sospensione della fatturazione sia tale da generare rilevanti criticità finanziarie, con il rischio di compromettere l'equilibrio economico – finanziario della gestione;

- prevedere che ai fini dell'erogazione delle compensazioni ai gestori del SII, i consumi relativi alle utenze domestiche – residenti e non - siano valorizzati sulla base dei corrispettivi applicati alle utenze residenti;
- per quanto attiene alle modalità previste per la restituzione a CSEA delle anticipazioni finanziarie riconosciute ai gestori del SII, in considerazione della stima dei maggiori oneri e tenuto anche conto che in esito alle risultanze del suddetto confronto interistituzionale le agevolazioni tariffarie sono riconosciute in misura pari al 100%:
 - prevedere che le anticipazioni richieste siano trattenute dal gestore a titolo definitivo, salvo conguaglio, al fine di tener conto delle disposizioni previste dal presente provvedimento e che, a tal fine, trovino compensazione a valere sul conto UI1;
 - qualora il gestore sia tenuto a retrocedere a CSEA parte delle anticipazioni, attivare procedure semplificate rispetto al meccanismo posto in consultazione per il recupero degli importi erogati attesa l'esiguità degli importi medesimi;
- prevedere che a seguito del venir meno del periodo di sospensione dei termini di pagamento delle fatture trovino nuovamente applicazione le previsioni in tema di sospensione della fornitura per inadempimenti degli utenti finali, fatti in ogni caso salvi eventuali successivi interventi normativi che estendano i termini di sospensione dei pagamenti.

RITENUTO, INOLTRE, CHE:

- non sia meritevole di accoglimento la proposta formulata da alcuni soggetti rispondenti alla consultazione circa l'opportunità di assicurare agli operatori il recupero degli interessi legali sulle somme rateizzate, tenuto conto che non vengono previsti interessi sugli importi da restituire a CSEA;
- non sia condivisibile la proposta formulata da alcuni soggetti rispondenti alla consultazione in merito alla necessità che il riconoscimento delle agevolazioni tariffarie e l'individuazione dei soggetti beneficiari siano gestiti dall'Autorità o da soggetti terzi istituzionali tramite un unico e apposito canale informativo, in quanto le specificità delle realtà territoriali coinvolte dagli eventi sismici e le scelte compiute dalle amministrazioni competenti nell'affrontare l'emergenza non rendono possibile acquisire le informazioni necessarie per il riconoscimento delle agevolazioni tariffarie;
- non sia altresì condivisibile per le ragioni suesposte, e in considerazione dell'eccezionalità degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e successivi, fornire un riferimento certo per l'identificazione geografica dei territori in cui ricadono le utenze destinatarie delle agevolazioni, tenuto conto delle casistiche di portabilità delle agevolazioni e delle difficoltà derivanti dall'individuazione dei soggetti che a causa dei succitati eventi risultano temporaneamente alloggiati nelle strutture abitative di emergenza o nei moduli

abitativi provvisori siti in altri Comuni delle regioni interessate e utilizzati in occasione dei precedenti eventi sismici ;

- non sia opportuno accogliere la proposta, formulata da alcuni soggetti rispondenti alla consultazione di prevedere un periodo di sei mesi a partire dalla conclusione della sospensione dei termini di pagamento, durante il quale garantire agli operatori la facoltà di sospendere la fatturazione, in quanto in conformità alla normativa vigente in materia, decorso il periodo di sospensione dei termini di pagamento si considera ripristinata la situazione preesistente, fatti in ogni caso salvi eventuali successivi interventi normativi che estendano i termini di sospensione;
- non siano condivisibili in generale le proposte formulate circa la possibilità di prevedere una rateizzazione con periodicità maggiore rispetto a quella di fatturazione e di lasciare al cliente ovvero all'utente finale la facoltà di scegliere se rateizzare o meno l'importo della fattura unica, al fine di prevedere criteri uniformi per la gestione delle procedure e fornire ai clienti ovvero agli utenti del SII le più ampie garanzie possibili di tutela.

RITENUTO, INFINE, OPPORTUNO:

- modificare le disposizioni già adottate con la deliberazione 726/2016/R/com al fine di:
 - estendere la sospensione degli effetti di decorrenza dei termini di scadenza delle domande di rinnovo ai beneficiari del *bonus* elettrico e gas dei Comuni di cui all'Allegato 2-bis al decreto legge 189/16;
 - allineare i termini della sospensione della scadenza delle domande di rinnovo fissata al 31 maggio 2017 ai termini di sospensione dei pagamenti e/o della fatturazione stabiliti con la presente deliberazione;
- prevedere che il presente provvedimento entri in vigore dalla data di pubblicazione del medesimo

DELIBERA

Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

1.1 Ai fini del presente provvedimento, si definiscono come:

- “strutture abitative di emergenza” (di seguito: SAE) i complessi adibiti a civile abitazione realizzati ai sensi dell'articolo 1 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile 394 del 19 settembre 2016;

- “moduli abitativi provvisori rurali di emergenza” (di seguito: MAPRE) i moduli individuati dall’articolo 3, comma 1, dell’Ordinanza 399 del 10 ottobre 2016 del Capo del Dipartimento della Protezione civile;
- “moduli temporanei abitativi” (di seguito: MAP) i complessi adibiti a civile abitazione realizzati ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto legge 39/09 nonché ai sensi dell’articolo 10, comma 1, del decreto legge 83/12;
- “immobili ad uso abitativo per l’assistenza della popolazione” gli immobili di cui all’articolo 14 del decreto legge 8/17 da destinare temporaneamente ai soggetti residenti in edifici distrutti o danneggiati dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016;
- “esercenti l’attività di vendita” gli esercenti che svolgono le attività di cui al TIUC, comma 4.1, lettere g), h), i), s), t) e u) (di seguito: esercenti l’attività di vendita).

Articolo 2

Soggetti beneficiari delle agevolazioni

- 2.1 Le agevolazioni disciplinate dal presente provvedimento si applicano alle utenze del servizio idrico integrato e ai clienti finali titolari di forniture di energia elettrica e gas naturale e gas diversi distribuiti a mezzo di reti canalizzate:
- a) attive, alla data del 24 agosto 2016, nei Comuni di cui all'allegato 1 al decreto legge 189/16 colpiti dagli eventi sismici;
 - b) attive, alla data del 26 ottobre 2016, nei Comuni di cui all'allegato 2 al decreto legge 189/16 colpiti dagli eventi sismici ad eccezione delle utenze e delle forniture site nei comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto, fatto salvo quanto disposto dalla successiva lettera f);
 - c) attive, alla data del 18 gennaio 2017, nei Comuni di cui all'allegato 2-bis al decreto legge 189/16 colpiti dagli eventi sismici;
 - d) site nelle SAE, ovvero nei MAPRE, ivi incluse le utenze e le forniture relative ai servizi generali delle suddette strutture; site nelle aree di accoglienza temporanea alle popolazioni colpite allestite dai Comuni e a quelle site negli immobili ad uso abitativo per assistenza alla popolazione;
 - e) diverse da quelle di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d), site in altri Comuni delle regioni interessate dagli eventi sismici del 2016 e successivi e attive alla data di tali eventi, su richiesta dei soggetti che dimostrino il nesso di causalità diretto tra l’inagibilità dell’immobile in cui è sita l’utenza e gli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, comprovato da apposita perizia asseverata;
 - f) diverse da quelle di cui alle precedenti lettere a), b), c), d) ed e) site nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto e

attive alla data di tali eventi, su richiesta dei soggetti che dichiarino l'inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda, ai sensi del testo unico di cui al D.P.R. 445/00 con trasmissione agli uffici dell'Agenzia delle entrate e dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale territorialmente competenti;

- g) diverse da quelle di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) e h), su richiesta del soggetto che abbia subito, a causa degli eventi sismici del 24 agosto e successivi, gravi danni alla propria abitazione di residenza e sia pertanto in grado di dimostrare l'inagibilità parziale o totale della stessa e il nesso di causalità con i menzionati eventi comprovato da apposita perizia asseverata;
- h) site nei MAP e destinate ai soggetti colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi e le utenze e le forniture temporanee ad uso abitativo, quali ad esempio roulotte e camper, ad esclusione di quelle associate agli attrazionisti viaggianti, su richiesta dell'utente che abbia subito, a causa degli eventi sismici del 24 agosto e successivi, gravi danni alla propria abitazione e sia pertanto in grado di dimostrare l'inagibilità parziale o totale della stessa e il nesso di causalità con i menzionati eventi comprovato da apposita perizia asseverata;

2.2 Le agevolazioni disciplinate dal presente provvedimento si applicano, in linea con quanto disposto dalla normativa primaria:

- automaticamente per le utenze e i clienti finali di cui al precedente comma 2.1, lettere a), b), c) e d);
- su richiesta del soggetto interessato per le utenze e i clienti finali di cui al precedente comma 2.1, lettere e), f), g) e h) .

2.3 Le agevolazioni disciplinate dal presente provvedimento sono riconosciute, nei limiti previsti nel Titolo II e Titolo III e con l'eccezione di quanto previsto al successivo Articolo 13, per un periodo pari a 36 mesi decorrenti:

- dal 24 agosto 2016 per le utenze di cui al comma 2.1, lettera a);
- dal 26 ottobre 2016 per le utenze di cui al comma 2.1, lettera b);
- dal 18 gennaio 2017 per le utenze di cui al comma 2.1, lettera c);
- dalla data di attivazione e/o voltura e/o subentro e fino alla data del 17 gennaio 2020 per le utenze di cui al comma 2.1, lettera d);
- dalle date del 24 agosto 2016, ovvero del 26 ottobre 2016, ovvero del 18 gennaio 2017 per le utenze di cui al precedente comma 2.1, lettere e), f), g) e h) .

2.4 Le agevolazioni disciplinate dal presente provvedimento sono cumulabili con il *bonus* elettrico e il *bonus* gas.

- 2.5 Le agevolazioni previste per il servizio idrico integrato disciplinate dal presente provvedimento sono cumulabili con le eventuali agevolazioni locali approvate dal soggetto competente.
- 2.6 Di norma ciascun soggetto beneficiario può godere delle agevolazioni disciplinate dal presente provvedimento in tanti punti di fornitura quanti erano:
- a) quelli attivi alla data del 24 agosto 2016 nei Comuni di cui all'allegato 1 al decreto legge 189/16 colpiti dagli eventi sismici;
 - b) quelli attivi alla data del 26 ottobre 2016 nei Comuni di cui all'allegato 2 al decreto legge 189/16 colpiti dagli eventi sismici;
 - c) quelli attivi alla data del 18 gennaio 2017 nei Comuni di cui all'allegato 2-bis al decreto legge 189/16 colpiti dagli eventi sismici.
- 2.7 In deroga a quanto previsto al precedente comma 2.6, nel caso in cui le utenze e le forniture di cui al comma 2.1, siano allocate in unità immobiliari inagibili, il soggetto titolare che alla data degli eventi sismici fosse ivi residente può godere delle agevolazioni disciplinate dal presente provvedimento sia in relazione alle utenze e alle forniture site nelle suddette unità immobiliari, sia in relazione all'utenza/fornitura in cui abbia stabilito la residenza/domicilio successivamente all'evento sismico.

Articolo 3

Modalità di ottenimento delle agevolazioni non automatiche

- 3.1 I soggetti di cui al precedente comma 2.1, lettera f), ai fini del riconoscimento delle agevolazioni di cui all'Articolo 5, all'Articolo 6, all'Articolo 8, all'Articolo 9, all'Articolo 11 e all'Articolo 29 e, ove necessario, di cui ai commi 7.3, 7.7, 10.1, 10.4, 12.1, 12.3, 30.1 e 30.4 presentano all'esercente la vendita di energia elettrica, di gas naturale, di gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate e al gestore del servizio idrico integrato istanza per usufruire delle suddette agevolazioni, fornendo i seguenti documenti:
- a) copia dell'atto di certificazione dell'Autorità comunale competente, o di equivalente documentazione, sullo stato di inagibilità della originaria unità immobiliare nella titolarità del cliente finale, ovvero dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi del testo unico di cui al D.P.R. 445/00, con trasmissione agli uffici dell'Agenzia delle entrate e dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale territorialmente competenti, attestante l'inagibilità dell'originaria unità immobiliare nella titolarità del medesimo cliente finale;
 - b) autocertificazione in cui si dichiara la data di accadimento dell'evento sismico che ha reso inagibile l'abitazione (scelta tra le opzioni del giorno 24 agosto 2016, 26 ottobre 2016 o 18 gennaio 2017) e che, in relazione al punto di fornitura asservito all'unità immobiliare di cui alla precedente

lettera a), non sono state richieste agevolazioni per altri punti di fornitura, né da parte del soggetto richiedente, né da parte di altri soggetti che alla data precedentemente indicata, risiedevano nell'unità immobiliare di cui alla medesima lettera a);

- c) elementi identificativi del contratto, ivi inclusa la tipologia del contratto medesimo, rispettivamente, di fornitura di energia elettrica, di gas naturale e del servizio idrico relativo all'unità immobiliare di cui alla precedente lettera a);
- d) eventuale autocertificazione che l'unità immobiliare di cui alla precedente lettera a) è la casa di residenza;
- e) l'autocertificazione di aver risieduto alla data indicata al precedente punto b) nella medesima unità immobiliare, qualora il soggetto richiedente sia diverso dal titolare delle utenze nell'unità immobiliare di cui alla precedente lettera a).

3.2 I soggetti di cui al precedente comma 2.1, lettere e), g) e h), ai fini del riconoscimento delle agevolazioni di cui all'Articolo 5, Articolo 6, Articolo 8, Articolo 9, Articolo 11 e Articolo 29 e, ove necessario, di cui ai commi 7.3, 7.7, 10.1, 10.4, 12.1, 12.3, 30.1 e 30.4 presentano all' esercente la vendita di energia elettrica, di gas naturale, di gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate e al gestore del servizio idrico integrato istanza per usufruire delle suddette agevolazioni producendo i documenti di cui al precedente comma 3.1, lettere a), b), c), d), ed e).

3.3 I soggetti di cui al comma 3.2 sono inoltre tenuti a presentare entro 18 mesi dall'invio dell'istanza copia della perizia asseverata che dimostri il nesso di causalità diretto tra i danni ivi verificatisi e gli eventi sismici verificatisi a far data dal giorno 24 agosto 2016 e successivi.

3.4 Decorso il termine di cui al precedente comma 3.3 nel caso in cui l'utente, ovvero il cliente finale, non presenti la perizia asseverata di cui al medesimo comma, il gestore del servizio idrico integrato ovvero l' esercente la vendita provvedono a:

- sospendere le agevolazioni di cui all'Articolo 5, all'Articolo 6, all'Articolo 8, all'Articolo 9, all'Articolo 11 e all'Articolo 29 entro i successivi 15 (quindici) giorni;
- emettere la fattura di conguaglio secondo le disposizioni previste dall'Articolo 14 e dall'Articolo 31 del presente provvedimento.

3.5 L' esercente la vendita di energia elettrica o di gas naturale:

- a) trasmette le istanze di cui ai precedenti commi 3.1 e 3.2 all'impresa distributrice competente al fine di attivare le agevolazioni di cui all'Articolo 5, all'Articolo 6, all'Articolo 8, all'Articolo 9 e, ove necessario, di cui ai commi 7.3 e 10.1:

- i. in caso di richieste di disattivazione o riattivazione del punto di fornitura, contestualmente a tali richieste;
 - ii. negli altri casi, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento delle medesime istanze;
 - b) comunica all'impresa di distribuzione, contestualmente alla trasmissione delle istanze di cui alla precedente lettera a) la data in cui scade il termine di cui al comma 3.4, ove necessario.
- 3.6 La documentazione relativa alle istanze di cui al comma 3.5, lettera a) è archiviata dall'esercente la vendita e messa a disposizione dell'impresa distributrice su richiesta di quest'ultima.
- 3.7 L'impresa distributrice di cui al precedente comma 3.5, l'esercente di gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate e il gestore del servizio idrico integrato verificano che il punto di fornitura relativo all'unità immobiliare di cui ai precedenti commi 3.1 e 3.2, fosse attivo alla data di accadimento dell'evento sismico. L'impresa distributrice comunica l'esito della suddetta verifica all'esercente la vendita entro 30 (trenta) giorni dalla trasmissione dell'istanza di cui al precedente comma 3.5 e mette a disposizione degli esercenti la vendita un elenco aggiornato dei punti di prelievo di energia elettrica e di riconsegna di gas naturale di cui all'Articolo 2.
- 3.8 Ai fini della verifica di cui al precedente comma 3.7, gli esercenti e i gestori di cui al medesimo comma 3.7 richiedono, ove necessario, la collaborazione degli analoghi esercenti e gestori competenti nel territorio ove è ubicata l'unità immobiliare di cui ai precedenti commi 3.1, lettera a), e 3.2.
- 3.9 Nel caso in cui l'agibilità dell'unità immobiliare di cui ai precedenti commi 3.1, lettera a), e 3.2, sia ripristinata prima della scadenza di cui al precedente comma 2.3, i soggetti di cui al comma 2.1, lettere e), f), g) e h), ne danno comunicazione entro 30 (trenta) giorni all'esercente la vendita di energia elettrica, di gas naturale, di gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate ed al gestore del servizio idrico integrato.
- 3.10 L'esercente la vendita di energia elettrica e di gas naturale di cui al precedente comma 3.9 trasmette, entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento, la comunicazione di cui al medesimo comma 3.9 all'azienda distributrice competente che provvede a sospendere, in riferimento all'utenza di cui al precedente comma 2.1, lettere e), f), g), e h), le agevolazioni di cui all'Articolo 5, all'Articolo 6, all'Articolo 8, all'Articolo 9 entro il primo giorno di ricevimento della medesima comunicazione.
- 3.11 L'esercente di gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate e il gestore del servizio idrico integrato provvedono rispettivamente a sospendere entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma 3.9 le agevolazioni di cui all'Articolo 11, all'Articolo 12 e all'Articolo 29.

- 3.12 Le comunicazioni di cui a commi 3.5, 3.7 e 3.10 devono essere effettuate tramite PEC.

Titolo II DISPOSIZIONI PER IL SETTORE ELETTRICO E PER IL SETTORE GAS

Articolo 4

Disposizioni per gli esercenti il servizio di distribuzione e vendita

- 4.1 È fatto obbligo agli esercenti l'attività di vendita di pubblicare, sul proprio sito internet entro 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, un'informativa in merito alle agevolazioni disciplinate dal presente provvedimento.
- 4.2 È fatto obbligo agli esercenti la vendita di energia elettrica, di gas naturale e di gas diversi dal naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate su ogni fattura in cui vengono applicate le agevolazioni disciplinate dal presente provvedimento, di informare il cliente:
- a) di essere titolare di agevolazione;
 - b) sulla scadenza delle agevolazioni.
- 4.3 È fatto altresì obbligo agli esercenti la vendita di energia elettrica, di gas naturale e di gas diversi dal naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate di fornire, almeno una volta all'anno, un dettaglio sulle modalità di calcolo delle agevolazioni applicate ai sensi del presente provvedimento secondo modalità definite dai medesimi esercenti.
- 4.4 Entro il 30 settembre 2017 l'impresa distributrice provvede a fatturare all'esercente la vendita di energia elettrica e di gas naturale i conguagli relativi ai servizi erogati successivamente al 24 agosto 2016, al 26 ottobre 2016 e al 18 gennaio 2017 oggetto delle agevolazioni disciplinate dal presente provvedimento e già fatturati al medesimo esercente. L'impresa distributrice di gas naturale informa inoltre l'esercente la vendita, almeno tramite PEC e contestualmente all'emissione della predetta fattura, dell'applicazione delle agevolazioni ai clienti finali interessati specificando inoltre i punti di riconsegna per i quali le agevolazioni stesse hanno trovato applicazione.

Articolo 5

Agevolazioni tariffarie per la fornitura di energia elettrica per le utenze domestiche

- 5.1 Con riferimento alle utenze di energia elettrica di cui al comma 2.1, appartenenti alla tipologia di cui al comma 2.2, lettera a), del TIT, non si applicano:

- a) le componenti τ_1 , τ_2 , τ_3 , di cui al comma 30.1, lettere a), b), e c) e 30.2, lettere a), b), e c), del TIT valide per l'anno 2016;
- b) le componenti σ_1 σ_2 σ_3 di cui al comma 29.1, lettere a), b), e c) del TIT, valide a partire dal 1 gennaio 2017;
- c) le componenti tariffarie A e UC di cui al comma 39.1 del TIT.

Articolo 6

Agevolazioni tariffarie per la fornitura di energia elettrica per le utenze non domestiche

- 6.1 Con riferimento alle utenze di energia elettrica di cui al comma 2.1, appartenenti alla tipologia di cui al comma 2.2, lettere d), f), g), h) e i), del TIT, non si applicano:
- a) la componente tariffaria TRAS, di cui al comma 7.1 del TIT;
 - b) le componenti della tariffa obbligatoria per il servizio di distribuzione, di cui al comma 9.3 del TIT;
 - c) le componenti tariffarie MIS, di cui al comma 12.1 del TIME valide per l'anno 2016;
 - d) le componenti tariffarie MIS di cui all'articolo 33 del TIME valide a partire dal 1 gennaio 2017;
 - e) le componenti tariffarie A e UC di cui al comma 39.1 del TIT.

Articolo 7

Agevolazioni per il servizio di connessione per la fornitura di energia elettrica

- 7.1 Le nuove connessioni in bassa tensione, con un limite massimo di 6 kW di potenza contrattualmente impegnata, destinate all'alimentazione delle strutture di cui al comma 2.1, lettera d), sono effettuate senza oneri a carico del cliente finale relativamente:
- a) alle prestazioni regolate dal Titolo II e dal comma 28.1 del TIC, ivi compresi i contributi in quota fissa a copertura degli oneri amministrativi dell'impresa distributrice;
 - b) agli eventuali contributi in quota fissa all'esercente la vendita per le prestazioni relative all'attivazione della fornitura di un nuovo punto di prelievo o alla voltura/subentro.
- 7.2 Le nuove connessioni in bassa tensione, con un limite massimo di 30 kW di potenza contrattualmente impegnata, per utenze relative ai servizi generali delle strutture di cui al comma 2.1, lettera d), organizzati in strutture di carattere condominiale sono effettuate senza oneri a carico del cliente finale relativamente alle prestazioni e contributi di cui al precedente comma 7.1, lettere a) e b).

- 7.3 Per le utenze domestiche di cui al comma 2.1, per punti di fornitura diversi da quelli originari, le nuove connessioni in bassa tensione, con un limite massimo di 3 kW di potenza contrattualmente impegnata, ovvero le voltture o i subentri che si rendessero necessari, sono effettuate senza oneri a carico del cliente finale relativamente alle prestazioni e contributi di cui al precedente comma 7.1, lettere a) e b).
- 7.4 Le connessioni in bassa e in media tensione realizzate in fase di emergenza per utenze relative alle aree di accoglienza e ricovero della popolazione nonché per attività di assistenza e soccorso alle persone sono effettuate senza oneri a carico del cliente finale relativamente alle prestazioni e contributi di cui ai Titoli II e III e IV del TIC e agli eventuali contributi in quota fissa all'esercente la vendita per le prestazioni relative alle attivazioni/disattivazioni e/o voltture della fornitura per tali punti di prelievo.
- 7.5 Per le connessioni di cui ai precedenti commi 7.1, 7.2, 7.3 e 7.4, le imprese distributrici non applicano al richiedente quanto previsto al comma 12.2 del TIC.
- 7.6 Le disattivazioni, riattivazioni e/o voltture di utenze elettriche e gas nelle strutture di cui al comma 2.1, lettera d) e h), sono effettuate senza oneri a carico del cliente finale relativamente:
- a) alle prestazioni regolate dal comma 28.1 del TIC;
 - b) agli eventuali contributi in quota fissa all'esercente la vendita.
- 7.7 Per le utenze domestiche di cui al comma 2.1, la disattivazione del punto di fornitura originario richiesta dal cliente finale e la sua successiva riattivazione sono effettuate senza oneri a carico del cliente finale relativamente alle prestazioni e contributi di cui al precedente comma 7.1, lettere a) e b).

Articolo 8

Agevolazioni tariffarie per la fornitura di gas naturale per le utenze domestiche

- 8.1 Con riferimento alle utenze di gas naturale di cui al comma 2.1, appartenenti alla tipologia di cui al comma 2.3, lettera a), del TIVG, non si applicano:
- a) le componenti τ_1 e τ_3 , di cui al comma 40.3, lettere a) e b), della RTDG;
 - b) le componenti RE, RS e UG1, di cui al comma 40.3, lettere d), e) ed f) della RTDG.

Articolo 9

Agevolazioni tariffarie per la fornitura di gas naturale per le utenze non domestiche

- 9.1 Con riferimento alle utenze di gas naturale di cui al comma 2.1, diverse da quelle di cui al precedente comma 8.1, non si applicano:
- a) le componenti τ_1 e τ_3 , di cui al comma 40.3, lettere a) e b), della RTDG;

- b) le componenti GS, RE, RS e UG1, di cui al comma 40.3, lettere c), d), e) ed f) della RTDG.

Articolo 10

Agevolazioni per il servizio di attivazione per la fornitura di gas naturale

- 10.1 Per l'allacciamento e l'attivazione della fornitura di gas naturale nelle strutture di cui al comma 2.1 lettera d), ovvero le nuove connessioni, le volture o i subentri che si rendessero necessari per le utenze domestiche di cui al comma 2.1, per punti di fornitura diversi da quelli originari, sono posti pari a zero i corrispettivi previsti dall'Articolo 82 della RTDG nonché gli altri contributi applicati sulla base delle rispettive prassi commerciali, dalle imprese distributrici, in coerenza con quanto contemplato nei titoli concessori/affidamento in base ai quali la medesima impresa distributtrice svolge il servizio ed eventualmente dagli esercenti la vendita.
- 10.2 Per le prestazioni di cui al precedente comma 10.1, le imprese distributrici non possono richiedere contributi al soggetto realizzatore delle unità immobiliari di cui al medesimo comma 10.1.
- 10.3 Le disattivazioni, riattivazioni e/o volture di utenze di gas naturale nelle strutture di cui al comma 2.1 lettera d) e h), sono effettuate senza oneri a carico del cliente finale relativamente ai corrispettivi previsti dall'Articolo 82 della RTDG.
- 10.4 Per le utenze domestiche di cui al comma 2.1, per la disattivazione del punto di fornitura originario richiesta dal cliente finale e la sua successiva riattivazione, sono posti pari a zero i corrispettivi previsti dall'Articolo 82 della RTDG.

Articolo 11

Agevolazioni tariffarie per la fornitura di gas diversi dal naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate

- 11.1 Le agevolazioni per la fornitura di gas diversi dal naturale distribuiti a mezzo reti canalizzate si applicano a utenti connessi a reti canalizzate gestite in affidamento dagli enti locali da esercenti che svolgano l'attività di distribuzione, misura e vendita di altri gas a mezzo di reti canalizzate come definita nel TIUC.
- 11.2 Le agevolazioni prevedono, per i soggetti di cui al comma 2.1:
 - a) connessi a reti canalizzate che rispettano i requisiti di cui al comma 64.3 della RTDG, che non si applichino le componenti $ot1$ e $ot3$ e $\tau1(mis)$ di cui all'Articolo 65.3, della RTDG;
 - b) connessi a reti canalizzate in affidamento dagli enti locali che non rispettano i requisiti di cui al comma 64.3 RTDG, che si applichi una riduzione di spesa calcolata applicando una percentuale pari al 40% della spesa mensile per utente ante imposte.

Articolo 12

Agevolazioni per il servizio di attivazione per la fornitura di gas diversi dal naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate

- 12.1 Per l'allacciamento e l'attivazione della fornitura di gas diversi dal naturale a mezzo di reti canalizzate alle strutture di cui al comma 2.1 lettera d), ovvero per le nuove connessioni o per le voltture o i subentri che si rendessero necessarie per le utenze di cui al comma 2.1, relativamente ad un punto di fornitura diverso da quello originario, sono posti pari a zero i corrispettivi normalmente applicati, sulla base delle rispettive prassi commerciali, dalle imprese distributrici in coerenza con quanto contemplato nei titoli concessori/affidamento in base ai quali la medesima impresa distributrice svolge il servizio.
- 12.2 Per le prestazioni di cui al precedente comma 12.1, le imprese distributrici non possono richiedere contributi al soggetto realizzatore delle unità immobiliari di cui al medesimo comma 12.1.
- 12.3 Le disattivazioni, riattivazioni e/o voltture di utenze di gas diversi dal naturale a mezzo di reti canalizzate nelle strutture di cui al comma 2.1 lettera d) e h), sono effettuate senza oneri a carico del cliente finale relativamente ai corrispettivi normalmente applicati, sulla base delle rispettive prassi commerciali, dalle imprese distributrici in coerenza con quanto contemplato nei titoli concessori/affidamento in base ai quali la medesima impresa distributrice svolge il servizio.

Articolo 13

Agevolazioni tariffarie per la fornitura di gas naturale ai clienti allacciati direttamente alla rete di trasporto

- 13.1 Con riferimento ai punti di riconsegna di gas naturale che alimentano clienti finali direttamente allacciati alla rete regionale di trasporto regionale, di cui al comma 2.1, con l'esclusione dei soggetti che esercitano attività di produzione termoelettrica, negli anni 2017 e 2018:
 - a) il corrispettivo unitario di capacità per il trasporto sulle reti regionali (CRr), di cui al comma 8.1 della RTTG, è applicato in misura ridotta del 50%;
 - b) le componenti tariffarie GST e RET, di cui al comma 23.1, lettere e) ed f), della RTTG, non sono applicate.
- 13.2 Le agevolazioni disciplinate dal presente provvedimento applicate dalle imprese di trasporto agli utenti del servizio di trasporto del gas naturale sono trasferite ai clienti finali direttamente allacciati destinatari delle medesime agevolazioni.

Articolo 14

Modalità di pagamento delle fatture oggetto di sospensione dei termini di pagamento

- 14.1 Gli importi relativi alle forniture di energia elettrica, di gas naturale e di gas diversi dal naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, contabilizzati nelle fatture i cui termini di pagamento sono stati sospesi o di cui è sospesa l'emissione, ai sensi dell'Articolo 3 della deliberazione 810/2016/R/com, sono rateizzati secondo i criteri di cui al presente Articolo, tenendo conto delle agevolazioni disciplinate dal presente provvedimento.
- 14.2 Fatto salvo quanto previsto al successivo comma 14.10, la rateizzazione delle fatture di cui al precedente comma 14.1 è automaticamente effettuata, senza il pagamento di interessi a carico del cliente finale.
- 14.3 Il pagamento delle rate, non cumulabili e di importo costante, avviene:
- a) con una periodicità pari alla periodicità di fatturazione ordinariamente applicata al cliente finale;
 - b) in base a rate non inferiori a euro 20 (venti);
 - c) per un periodo pari a 24 (ventiquattro) mesi, decorrenti dalla data della comunicazione di cui al comma 14.8, fatto salvo quanto disposto dal successivo comma 14.4.
- 14.4 Qualora l'importo delle rate, calcolato secondo quanto disposto al comma 14.3, lettere a) e b), risulti inferiore a euro 20 (venti), il periodo di rateizzazione di cui al comma 14.3, lettera c), potrà essere ridotto, nel rispetto della periodicità di fatturazione, non oltre il tempo minimo necessario per soddisfare la condizione di cui al comma 14.3, lettera b). In tal caso, pertanto, il piano di rateizzazione avrà durata inferiore a 24 (ventiquattro) mesi.
- 14.5 Nel caso in cui il contratto di fornitura preveda la fatturazione congiunta di energia elettrica e gas, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano congiuntamente agli importi relativi alla fornitura di energia elettrica e di gas naturale.
- 14.6 È fatta salva la facoltà per il cliente finale di provvedere al pagamento in maniera non rateizzata e all'esercente la vendita del mercato libero di offrire, in modo non discriminatorio, condizioni di rateizzazione migliorative per il cliente finale.
- 14.7 Entro il termine ultimo di cui al successivo comma 14.8, l'esercente la vendita che:
- a) abbia sospeso l'emissione delle fatture provvede all'emissione di un'unica fattura relativa agli importi non fatturati che tenga conto delle agevolazioni previste dal presente provvedimento;

- b) non abbia sospeso l'emissione delle fatture, sospendendone esclusivamente i termini di pagamento, provvede all'emissione di un'unica fattura di conguaglio degli importi fatturati che tenga conto delle agevolazioni previste dal presente provvedimento e degli importi eventualmente già pagati dal cliente finale o provvede, attraverso modalità alternative, all'accredito di tali importi al cliente finale.
- 14.8 Il termine ultimo per l'emissione dell'unica fattura di cui al precedente comma 14.7 è fissato a:
- a) il 31 dicembre 2017, per i clienti il cui periodo di sospensione dei pagamenti termini entro il 30 aprile 2017;
 - b) la fine del sesto mese successivo al termine del periodo di sospensione dei pagamenti, per i clienti diversi da quelli di cui alla precedente lettera a).
- 14.9 Il piano di rateizzazione di cui ai precedenti commi deve essere contestuale alle fatture di cui al comma 14.7 e deve decorrere dalla data di emissione delle medesime. Le predette fatture contengono, altresì, la comunicazione delle informazioni dettagliate relative a:
- a) gli importi oggetto di rateizzazione e la non applicazione di interessi a carico del cliente finale;
 - b) il piano di rateizzazione;
 - c) la facoltà del cliente finale di provvedere al pagamento in maniera non rateizzata e le eventuali condizioni di rateizzazione alternative, e comunque migliorative per il cliente finale, offerte dall'esercente.
- 14.10 Le disposizioni del presente Articolo:
- a) trovano applicazione anche nel caso di contabilizzazione di conguagli tramite documenti di fatturazione emessi tra la data degli eventi sismici e il termine per l'emissione delle fatture di cui al comma 14.8;
 - b) non trovano applicazione qualora l'importo complessivo da rateizzare con riferimento a ciascuna fornitura di energia elettrica, di gas naturale e di gas diversi dal naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate sia inferiore ad euro 50 (cinquanta).
- 14.11 In relazione ai clienti finali titolari di forniture di energia elettrica, gas naturale e gas diversi distribuiti a mezzo di reti canalizzate site nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto e attive alla data degli eventi sismici, per cui non è stata dichiarata la condizione di cui al comma 2.1, lettera e), le disposizioni di cui al presente Articolo trovano applicazione con riferimento esclusivo alle fatture oggetto di iniziale sospensione dei termini di pagamento, di cui all'Articolo 3 della deliberazione 810/2016/R/com, seppur inferiore a sei mesi.

- 14.12 Fino all'emissione dell'unica fattura di cui al comma 14.7, e comunque non oltre il termine di cui al comma 14.8, non trovano applicazione le disposizioni di cui al TIF, Articolo 4, comma 11.1, e Articoli 16 e 18, con riferimento ai clienti finali che beneficiano della sospensione dei termini di pagamento.
- 14.13 Gli importi di cui al comma 14.1 includono anche eventuali corrispettivi C^{MOR} non ancora fatturati al cliente finale in applicazione della sospensione dei termini di pagamento o della fatturazione di cui al medesimo comma 14.1.

Articolo 15

Disciplina in materia di morosità pregressa

- 15.1 Nei casi, di cui all'articolo 4 della deliberazione 810/2016/R/com, di morosità verificatasi precedentemente alle date degli eventi sismici, le discipline della morosità di cui al TIMOE e al TIMG trovano nuovamente applicazione a partire dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento e comunque una volta terminato il periodo di sospensione dei termini di pagamento. A tal fine, gli esercenti la vendita di energia elettrica e di gas naturale sono tenuti a inviare nuovamente le comunicazioni di costituzione in mora di cui, rispettivamente, al comma 3.2 del TIMOE e al comma 4.1 del TIMG. Tale previsione trova applicazione, con riferimento ai clienti finali dei Comuni di cui all'allegato 2-bis al decreto legge 189/16, solo una volta trascorso il periodo di sospensione dei termini di pagamento di cui alla deliberazione 810/2016/R/com, come modificata dal presente provvedimento. Anche in tal caso, gli esercenti la vendita di energia elettrica e di gas naturale sono tenuti a inviare nuovamente le comunicazioni di costituzione in mora di cui, rispettivamente, al comma 3.2 del TIMOE e al comma 4.1 del TIMG.
- 15.2 Nei casi di morosità verificatasi successivamente alle date degli eventi sismici di cui all'Articolo 4 della deliberazione 810/2016/R/com, le discipline della morosità di cui al TIMOE e al TIMG trovano nuovamente applicazione dopo la emissione della fattura unica di cui al comma 14.7.

Articolo 16

Recupero delle anticipazioni ai sensi dell'Articolo 7 della deliberazione 810/2016/R/com

- 16.1 Gli esercenti l'attività di vendita che si sono avvalsi delle anticipazioni di cui di all'Articolo 7 della deliberazione 810/2016/R/com trasmettono alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: CSEA), entro il giorno 20 (venti) di ogni mese a partire dal mese di gennaio 2018, la documentazione attestante gli importi riscossi, compresi quelli riscossi in accordo con il piano di rateizzazione di cui all'Articolo 14. Con la prima documentazione dovranno essere attestati anche eventuali importi riscossi fino al mese di dicembre 2017.
- 16.2 La restituzione alla CSEA degli importi recuperati può avvenire a mezzo di rate mensili.

- 16.3 Tutti gli esercenti di cui al comma 16.1 versano gli importi anticipati dalla CSEA, e non ancora restituiti, anche se non riscossi dai clienti finali, entro la fine del secondo mese antecedente il termine di cui al comma 24.2, lettera b).
- 16.4 La CSEA provvede alle verifiche in ordine alla correttezza e alla veridicità del contenuto della documentazione fornita dall'esercente la vendita ai sensi del presente Articolo 16.

Articolo 17

Compensazione delle imprese distributrici di energia elettrica e degli esercenti la vendita

- 17.1 I minori ricavi derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi 5.1, lettera a), 6.1, lettere a), b), e c), 7.1, lettera a), 7.2, 7.3, 7.4, 7.6, lettera a), e 7.7 sono compensati dalla CSEA nell'ambito della perequazione generale di cui all'Articolo 32 del TIT.
- 17.2 A fronte di una comprovata criticità finanziaria, su richiesta dell'impresa distributtrice e previo parere favorevole del Direttore della Direzione Infrastrutture dell'Autorità, la CSEA può riconoscere anticipazioni bimestrali sugli importi di cui al precedente comma 17.1.
- 17.3 Ai fini di quanto previsto al precedente comma 17.1, l'impresa distributtrice di energia elettrica fornisce alla CSEA, con le modalità da questa definite, il dettaglio delle agevolazioni riconosciute ai sensi del presente provvedimento nell'anno precedente.
- 17.4 Le imprese distributtrici tengono separata evidenza dei minori ricavi di cui al comma 17.1, pena la decadenza dal diritto a ricevere le compensazioni dalla CSEA.
- 17.5 Gli oneri derivanti dalle compensazioni di cui al comma 17.1 sono posti in capo al Conto di cui al comma 48.1, lettera g), del TIT (di seguito: conto UC3).
- 17.6 I minori ricavi degli esercenti la maggior tutela derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi 7.1, lettera b), 7.2, 7.3, 7.4, 7.6, lettera b), e 7.7 sono compensati dalla CSEA.
- 17.7 Gli eventuali minori ricavi degli esercenti la vendita di energia elettrica sul mercato libero derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi 7.1, lettera b), 7.2, 7.3, 7.4, 7.6, lettera b), e 7.7 sono compensati dalla CSEA:
- a) a condizione che i suddetti esercenti, nella propria normale prassi commerciale, applichino ai clienti finali domestici specifici corrispettivi per le prestazioni relative ad attivazione della fornitura di un nuovo punto di prelievo o al subentro o alla voltura;
 - b) considerando come ricavo massimo ammissibile per le suddette prestazioni l'ammontare di cui al comma 11.1 del TIV.

- 17.8 Ai fini di quanto previsto ai precedenti commi 17.6 e 17.1, l'esercente la maggior tutela o l'esercente la vendita fornisce alla CSEA, con le modalità da questa definite, il dettaglio delle agevolazioni riconosciute ai sensi del presente provvedimento nell'anno precedente.
- 17.9 L'esercente la maggior tutela o l'esercente la vendita tiene separata evidenza contabile dei minori ricavi derivanti dal riconoscimento delle agevolazioni di cui ai precedenti commi 7.1, lettera b), 7.2, 7.3, 7.4, 7.6, lettera b), e 7.7 pena la decadenza dal diritto a ricevere le compensazioni dalla CSEA.
- 17.10 Gli oneri derivanti dalle compensazioni di cui ai commi 17.6 e 17.1 sono posti a capo del conto di cui al comma 48.1, lettera n), del TIT.
- 17.11 La CSEA predispone, entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, le procedure per il riconoscimento delle compensazioni di cui al presente Articolo 17.

Articolo 18

Compensazione delle imprese distributrici di gas naturale e degli esercenti la vendita

- 18.1 I minori ricavi derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi 8.1, lettera a), 9.1, lettera a), 10.1, 10.3, e 10.4, sono compensati dalla CSEA nell'ambito della perequazione generale di cui all'Articolo 43 della RTDG.
- 18.2 A fronte di una comprovata criticità finanziaria, su richiesta dell'impresa distributtrice e previo parere favorevole del Direttore della Direzione Infrastrutture dell'Autorità, la CSEA può riconoscere anticipazioni bimestrali sugli importi di cui al precedente comma 18.1.
- 18.3 Ai fini di quanto previsto al precedente comma 18.1 l'impresa distributtrice di gas naturale fornisce alla CSEA, con le modalità da questa definite, il dettaglio delle agevolazioni riconosciute nell'anno precedente ai sensi del presente provvedimento.
- 18.4 Le imprese distributrici e gli esercenti la vendita di gas naturale tengono separata evidenza dei minori ricavi di cui al comma 18.1, pena la decadenza al diritto a ricevere le compensazioni dalla CSEA.
- 18.5 Gli oneri derivanti dalle compensazioni di cui al presente Articolo sono posti in capo al conto per la perequazione tariffaria distribuzione gas di cui all'Articolo 73 della RTDG, alimentato dalla componente tariffaria UG1 di cui al comma 40.3, lettera f), della RTDG.
- 18.6 La CSEA predispone e trasmette all'Autorità, entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, le procedure per il riconoscimento delle compensazioni di cui al presente Articolo 18.

Articolo 19

Compensazione delle imprese fornitrici di gas diversi dal naturale distribuito a mezzo di reti canalizzate

- 19.1 I minori ricavi derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al precedente Articolo 11 e commi 12.1 e 12.3, sono compensati dalla CSEA.
- 19.2 A fronte di una comprovata criticità finanziaria, su richiesta delle imprese fornitrici di gas diversi dal naturale distribuito a mezzo di reti canalizzate e previo parere favorevole del Direttore della Direzione Infrastrutture dell'Autorità, la CSEA può riconoscere anticipazioni bimestrali sugli importi di cui al precedente comma 18.1.
- 19.3 Ai fini di quanto previsto al precedente comma 18.1 le imprese fornitrici di gas diversi dal naturale distribuito a mezzo di reti canalizzate forniscono alla CSEA, con le modalità da questa definite, il dettaglio delle agevolazioni riconosciute nell'anno precedente ai sensi del presente provvedimento.
- 19.4 Le imprese fornitrici di gas diversi dal naturale distribuito a mezzo di reti canalizzate tengono separata evidenza dei minori ricavi di cui al comma 19.1, pena la decadenza al diritto a ricevere le compensazioni dalla CSEA.
- 19.5 Gli oneri derivanti dalle compensazioni di cui al presente Articolo 19 sono posti in capo al conto per la perequazione tariffaria distribuzione gas di cui all'Articolo 73 della RTDG, alimentato dalla componente tariffaria UG1 di cui al comma 40.3, lettera f), della RTDG.
- 19.6 La CSEA predispone e trasmette all'Autorità, entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, le procedure per il riconoscimento delle compensazioni di cui al presente Articolo 19.

Articolo 20

Monitoraggio degli effetti connessi a riduzione del numero di punti di prelievo o riconsegna serviti

- 20.1 Le imprese distributrici di energia elettrica, gas naturale e gas diversi dal naturale che servano utenze nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2 bis del decreto legge 189/16 trasmettono entro il 31 marzo 2018 dati di dettaglio relativi al numero di punti di prelievo o riconsegna serviti medio mensile in ciascuno di tali Comuni negli anni 2015, 2016 e 2017.
- 20.2 L'Autorità sulla base dell'andamento dei punti serviti dalle imprese distributrici valuta se possano ricorrere le condizioni per l'attivazione di meccanismi di compensazione dei ricavi per le imprese distributrici, conseguenti alla riduzione del numero di punti serviti in conseguenza degli eventi sismici.

Articolo 21

Compensazione delle imprese di trasporto

- 21.1 I minori ricavi derivanti dall'applicazione della riduzione del corrispettivo *CRR* di cui al precedente comma 13.1, lettera a), sono compensati dalla CSEA nell'ambito di applicazione del meccanismo di perequazione di cui all'Articolo 15 della RTTG.
- 21.2 Ai fini di quanto previsto al precedente comma 21.1, le imprese di trasporto trasmettono alla CSEA, con le modalità da questa definite, il dettaglio delle agevolazioni riconosciute ai sensi del presente provvedimento nell'anno precedente, secondo le medesime tempistiche previste dall'Articolo 17 della RTTG.
- 21.3 Le imprese di trasporto tengono separata evidenza dei minori ricavi di cui al comma 21.1, pena la decadenza dal diritto a ricevere le compensazioni dalla CSEA.
- 21.4 Gli oneri derivanti dalle compensazioni di cui al presente Articolo sono posti in capo al conto di cui al comma 23.1, lettera d) della RTTG.
- 21.5 La CSEA predispone e trasmette all'Autorità, entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, le procedure per il riconoscimento delle compensazioni di cui al presente Articolo 21.

Articolo 22

Switching dei clienti finali colpiti dal sisma

- 22.1 Nel caso di *switching*, l'esercente la vendita entrante di energia elettrica o gas naturale acquista dall'esercente la vendita uscente, con le medesime procedure previste dall'Articolo 13 del TIMOE, l'eventuale credito residuo relativo agli importi oggetto di rateizzazione di cui al comma 14.8, lettera a).
- 22.2 L'eventuale credito residuo comprende esclusivamente gli importi relativi alle fatture i cui termini di pagamento sono stati sospesi ai sensi dell'Articolo 3 della deliberazione 810/2016/R/com, ivi incluse le fatture emesse prima degli eventi sismici ma con termini di pagamento non ancora scaduti alla data di tali eventi e, pertanto, sospesi ai sensi della medesima deliberazione. Tale credito residuo, conseguentemente, non comprende i crediti di cui al comma 15.1.
- 22.3 L'esercente la vendita entrante rateizza il credito acquisito secondo le modalità di cui all'Articolo 14, anche qualora l'esercente uscente abbia applicato un piano di rateizzazione migliorativo.
- 22.4 Le disposizioni di cui al precedente comma non si applicano agli importi:
 - a) rateizzati ai sensi del presente provvedimento ma non ancora saldati, i cui termini di pagamento risultino già decorsi al momento dell'esecuzione dello *switching*;

- b) per cui l'esercente la vendita uscente abbia già presentato l'istanza di riconoscimento di cui al comma 23.1.
- 22.5 In caso di *switching* di clienti finali di cui al comma 2.1, lettere e), f) e g), le imprese distributrici di gas naturale e di energia elettrica trasmettono al venditore entrante le informazioni necessarie alla fatturazione delle agevolazioni di cui al presente Titolo II entro il quinto giorno lavorativo successivo alla data di *switching*.
- 22.6 Nei casi di cui al comma 3.2, in seguito allo *switching* del cliente finale precedente alla presentazione della perizia di cui al comma 3.4:
 - a) la copia della perizia asseverata di cui al comma 3.3 deve essere inviata dal cliente finale all'esercente la vendita entrante, che ne dà comunicazione all'impresa distributrice entro 5 (cinque) giorni lavorativi. Tale documentazione è archiviata dall'esercente la vendita entrante e messa a disposizione dell'impresa distributrice ai sensi del comma 3.6.
 - b) qualora sia decorso il termine di cui al comma 3.3 senza che il cliente finale abbia presentato la perizia di cui al comma 3.4, l'impresa distributrice ne informa, almeno tramite PEC, gli esercenti la vendita uscente ed entrante, i quali applicano le disposizioni di cui al comma 3.4 .

Articolo 23

Meccanismo di riconoscimento dei crediti non riscossi relativi alle forniture di energia elettrica e gas naturale

- 23.1 Gli esercenti l'attività di vendita hanno la facoltà di partecipare al meccanismo di riconoscimento dei crediti non riscossi di cui al presente Articolo presentando, distintamente per le forniture di energia elettrica, gas naturale e gas diversi distribuiti a mezzo di reti canalizzate, apposita istanza di riconoscimento alla CSEA nei termini e con le modalità di cui all'Articolo 24 e con riferimento ai crediti relativi:
 - a) alle fatture oggetto di sospensione dei termini di pagamento di cui all'Articolo 3 della deliberazione 810/2016/R/com e rateizzate ai sensi dell'Articolo 14; alle fatture uniche e alle fatture di conguaglio, di cui al comma 14.7, emesse entro i termini di cui al comma 14.8;
 - b) alle fatture, o alle singole rate, con termini di pagamento scaduti da almeno 12 mesi alla presentazione dell'istanza di partecipazione.
- 23.2 I crediti di cui al comma 15.1 non sono inclusi tra quelli di cui al comma 23.1.
- 23.3 Condizione necessaria per la partecipazione al meccanismo è che l'istanza di partecipazione si riferisca a tutti i crediti vantati dall'esercente relativi alle fatture di cui al comma 23.1, distintamente per ciascuno dei settori di cui al medesimo comma.

- 23.4 Ciascun esercente la vendita i -esimo che presenta istanza ha diritto a ricevere dalla CSEA un ammontare di morosità CA_i determinato in base alla seguente formula:

$$CA_i = \sigma * O_i^{AMM}$$

dove:

σ è il coefficiente di riconoscimento degli oneri della morosità calcolato secondo quanto specificato al comma 23.5;

O_i^{AMM} sono gli oneri ammessi al meccanismo di riconoscimento per l' i -esimo esercente, determinati ai sensi del comma 23.6.

- 23.5 Il coefficiente di riconoscimento degli oneri della morosità σ è pari a:

$$\sigma = \begin{cases} 1 & \text{se } \delta < 0,75 \\ 1,3 - 0,4\delta & \text{se } 0,75 \leq \delta < 1,25 \\ 0,8 & \text{se } \delta \geq 1,25 \end{cases}$$

con:

δ è il parametro di confronto dell'efficienza nella gestione degli incassi propria dell'esercente i -esimo con la generalità degli esercenti partecipanti al meccanismo, fissato pari a:

$$\delta = \frac{O_i^{AMM} / Fatt_i}{\sum_i O_i^{AMM} / \sum_i Fatt_i};$$

$Fatt_i$ è il totale degli importi indicati nelle fatture di cui al comma 23.1 al momento dell'emissione, relativo all' i -esimo esercente la vendita.

- 23.6 Gli oneri ammessi O_i^{AMM} sono fissati, distintamente per le forniture di energia elettrica e di gas naturale, pari a:

$$O_i^{AMM} = CNR_i + O_{CCi} + 0,9 * O_{Li}$$

dove:

- CNR_i è il credito non riscosso dall' i -esimo esercente decorsi almeno 24 mesi dallo scadere del relativo termine di pagamento;
- O_{CCi} è l'ammontare degli oneri eventualmente sostenuti dall'esercente i -esimo per la cessione dei crediti, pari alle spese generali di gestione della pratica nonché agli eventuali corrispettivi pagati dal cedente a favore dei

cessionari, comprensivi degli eventuali sconti sul credito oggetto della cessione;

- O_{Li} è l'ammontare degli eventuali oneri legali sostenuti per le attività di recupero crediti successivamente all'emissione delle fatture. L'ammontare riconosciuto degli eventuali oneri legali non può essere maggiore del 5% del credito non riscosso CNR_i .

23.7 Ai fini della determinazione dell'ammontare O_i^{AMM} di cui al comma 23.6 e del totale degli importi fatturati $Fatt_i$ di cui al comma 23.5 valgono le seguenti condizioni:

- a) sono considerate esclusivamente le fatture e le rate di cui al comma 23.1:
 - i. non già oggetto di altri meccanismi di reintegrazione degli oneri della morosità previsti dalla disciplina;
 - ii. per cui l'esercente la vendita ha provveduto ad effettuare la tempestiva costituzione in mora, ai sensi dell'Articolo 3 del TIMOE o dell'Articolo 4 del TIMG, e a richiedere, nei casi possibili e al termine del periodo di cui al comma 4.1 della deliberazione 810/2016/R/com, la sospensione della fornitura di energia elettrica o la chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità;
 - iii. per cui l'esercente la vendita ha avviato le azioni previste dalla normativa primaria a tutela del credito con riferimento ai clienti finali sottoposti a procedure concorsuali o dichiarati insolventi;
 - iv. per cui l'esercente ha rispettato gli obblighi in materia di fatturazione, rateizzazione, e di informativa al cliente finale previsti all'Articolo 14;
- b) gli oneri relativi agli importi fatturati e successivamente oggetto di accordi transattivi o di ristrutturazione del debito col cliente finale, per la quota parte del valore dell'importo rinunciato dall'esercente la vendita, sono ammessi al meccanismo per il 100% del loro valore qualora l'importo incassato dall'esercente medesimo in seguito all'accordo sia almeno pari al 50% degli importi indicati nelle relative fatture al momento dell'emissione; diversamente, sono ammessi per il 100% del loro valore per la quota oggetto di transazione fino al 50% degli importi indicati nelle relative fatture al momento dell'emissione e per il 90% del loro valore per la quota residua oggetto di transazione;
- c) gli oneri per la cessione del credito sono riconosciuti qualora l'esercente la vendita abbia individuato le società cessionarie del credito con modalità che garantiscano la cessione efficiente attraverso l'attività di selezione delle società cessionarie sollecitando l'offerta di molteplici controparti e selezionando la più efficiente;

- d) il livello dei crediti non riscossi risulta comprensivo degli interessi di mora fatturati ai clienti finali e degli importi relativi agli eventuali conguagli di cui al comma 14.10, lettera a), non ancora incassati, e risulta valorizzato al netto:
 - i. degli importi direttamente riscossi dai clienti, anche parzialmente, inclusi gli interessi di mora eventualmente versati dal cliente;
 - ii. degli importi oggetto di rateizzazione per cui non sono ancora decorsi i termini di cui al comma 23.1, lettera b);
 - iii. dei crediti ceduti;
 - iv. degli importi incassati a seguito di accordi transattivi o di ristrutturazione del debito;
 - v. degli ammontari relativi all'IVA in tutti i casi in cui, ai sensi della normativa vigente, l'esercente la vendita ha titolo a presentare richiesta di rimborso o a effettuare il versamento fino al momento dell'incasso;
 - e) in caso di fatturazione congiunta di energia elettrica e gas naturale, gli importi contabilizzati in fatture uniche sono distinti tra oneri attribuibili a ciascun tipo di fornitura e sono ammessi separatamente alle determinazioni dell'ammontare CA_i relativo all'energia elettrica e a quello del gas.
- 23.8 Con riferimento alle fatture di cui al comma 23.1, l'esercente la vendita partecipante registra ed archivia la documentazione attestante le condizioni di cui al comma 23.7.

Articolo 24

Disposizioni per la CSEA

- 24.1 La CSEA provvede alla quantificazione e alla liquidazione del saldo degli ammontari di morosità CA_i , per ciascun esercente l'attività di vendita partecipante al meccanismo di riconoscimento, separatamente per ciascuno dei settori di cui al comma 23.1.
- 24.2 Con riferimento alla prima sessione di applicazione del meccanismo di riconoscimento:
- a) entro il 30 giugno 2020, la CSEA pubblica i moduli per la presentazione dell'istanza di partecipazione di cui al comma 23.1;
 - b) entro il 30 settembre 2020, ciascun esercente la vendita comunica alla CSEA la propria volontà di partecipare al meccanismo e le informazioni necessarie al calcolo dell'ammontare di morosità CA_i , presentando istanza di partecipazione con le modalità definite dalla CSEA medesima;
 - c) entro il 31 ottobre 2020, la CSEA provvede a verificare la completezza delle istanze di partecipazione ai fini dell'ammissibilità di queste ultime, calcola e

comunica gli ammontari di morosità CA_i all'Autorità e a ciascun esercente la vendita partecipante, per quanto di rispettivo interesse;

- d) entro il 30 novembre 2020, la CSEA provvede a versare a ciascun esercente la vendita partecipante gli ammontari di morosità CA_i di cui alla precedente lettera c).

24.3 Con riferimento alle successive sessioni di applicazione del meccanismo di riconoscimento:

- a) entro il 30 giugno di ciascun anno a partire dal 2021, la CSEA pubblica i moduli relativi alle variazioni degli importi rilevanti per il calcolo degli ammontari di morosità CA_i ;
- b) entro il 30 settembre di ciascun anno a partire dal 2021, ciascun esercente la vendita partecipante è tenuto a comunicare alla CSEA le variazioni degli importi rilevanti per il calcolo degli ammontari di morosità CA_i eventualmente registrate successivamente al termine di cui al comma 24.2, lettera b) anche per la disponibilità di nuovi dati di misura dei volumi prelevati presso i punti di prelievo e i punti di riconsegna nella titolarità dei clienti finali che hanno generato gli oneri della morosità oggetto del meccanismo di riconoscimento;
- c) qualora le variazioni di cui alla precedente lettera b) siano comunicate dall'esercente la vendita entro la quinta sessione di applicazione del meccanismo di riconoscimento, la CSEA provvede a:
 - i. aggiornare i valori del credito non incassato CNR_i , dell'ammontare O_i^{AMM} nonché degli altri importi di cui all'Articolo 23 e a rideterminare gli ammontari di morosità CA_i , entro la fine del mese successivo il termine di cui alla precedente lettera b);
 - ii. versare l'eventuale somma spettante all'esercente la vendita o richiedere il versamento delle eventuali somme spettanti alla CSEA medesima, a titolo di ulteriore acconto o di conguaglio dell'ammontare CA_i , entro la fine del secondo mese successivo il termine di cui alla precedente lettera b);
- d) qualora le variazioni di cui alla precedente lettera b) siano comunicate dall'esercente la vendita dopo la quinta sessione di applicazione del meccanismo di riconoscimento, la CSEA provvede a:
 - i. aggiornare le somme spettanti all'esercente la vendita o alla CSEA medesima entro la fine del mese successivo il termine di cui alla precedente lettera b);
 - ii. versare l'eventuale somma spettante all'esercente la vendita o richiedere il versamento delle eventuali somme spettanti alla CSEA medesima, a titolo di conguaglio dell'ammontare CA_i entro la fine del secondo mese successivo il termine di cui alla precedente lettera b).

- 24.4 Nel caso in cui l'esercente la vendita partecipante non rispetti i termini di cui al comma 24.3, lettera b), la CSEA provvede a calcolare gli ammontari di morosità utilizzando ogni informazione disponibile e provvedendo ad una stima prudentiale delle informazioni mancanti, in un'ottica di minimizzazione degli ammontari eventualmente dovuti all'esercente la vendita inadempiente e viceversa di massimizzazione di quanto eventualmente dovuto dallo stesso.
- 24.5 Qualora, successivamente alle determinazioni compiute dalla CSEA ai sensi del comma 24.4, l'esercente la vendita invii i dati necessari al calcolo degli ammontari di morosità, la CSEA provvede alla determinazione dell'importo riconosciuto e applica una indennità amministrativa a carico dell'esercente la vendita, pari all'1% del valore assoluto della differenza tra le determinazioni degli importi compiute dalla CSEA:
- a) ai sensi del comma 24.4;
 - b) sulla base dei dati inviati dall'esercente la vendita a valle della determinazione di cui alla precedente lettera a).
- 24.6 Nel caso in cui i versamenti delle somme dovute alla CSEA ai sensi del comma 24.3 non vengano completati dagli esercenti la vendita entro i termini previsti dal medesimo comma, l'esercente la vendita riconosce alla CSEA un interesse di mora pari al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea maggiorato di:
- a) 3,5 punti percentuali, per ritardi fino a 45 giorni;
 - b) 8 punti percentuali per ritardi superiori a 45 giorni, nel limite del tasso massimo di soglia previsto dall'articolo 2, comma 4, della legge 108/1996 calcolato a partire dal tasso TEGM relativo ad anticipi e sconti per importi oltre 100.000 euro.
- 24.7 Nel caso in cui CSEA non versi le somme dovute agli esercenti entro i termini previsti dai commi 24.2 e 24.3, la CSEA riconosce un interesse di mora pari al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea.
- 24.8 Le istanze di partecipazione e le comunicazioni dell'esercente la vendita di cui al presente Articolo devono:
- a) essere redatte secondo i modelli pubblicati dalla CSEA e presentate secondo le modalità dalla medesima stabilite;
 - b) fornire separata evidenza dei valori di ciascun importo di cui ai commi 23.5, 23.6 e 23.7 e delle rispettive variazioni;
 - c) fornire separata evidenza degli oneri, per cui si chiede il riconoscimento, relativi a clienti finali sottoposti a procedure concorsuali, allegando la documentazione attestante le attività di cui al comma 23.7, lettera a), punto iii., espletate in relazione a dette procedure;

- d) costituiscono autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/00, in particolare con riferimento alla veridicità e alla correttezza degli importi dichiarati, al rispetto delle condizioni di cui ai commi 23.1 e 23.7;
 - e) essere accompagnate da una relazione di una società di revisione legale che esprima un giudizio di conformità degli importi dichiarati rispetto ai valori esposti nella situazione contabile della società, indicata nelle comunicazioni obbligatorie previste ai sensi del TIUC. Tale giudizio è espresso sulla base dei principi di revisione contabile utilizzati in sede di redazione del bilancio di esercizio e dei conti annuali separati di cui al TIUC.
- 24.9 La CSEA verifica anche a campione la correttezza e la veridicità del contenuto della documentazione fornita dall'esercente la vendita partecipante ai sensi del presente provvedimento e con particolare riferimento, tra l'altro, a:
- a) la veridicità e alla correttezza degli importi di cui ai commi 23.5 e 23.6;
 - b) il rispetto delle condizioni di cui ai commi 23.6, 23.7 e 23.8;
 - c) il rispetto degli obblighi in materia di fatturazione, rateizzazione e informativa al cliente finale di cui all'Articolo 14.
- 24.10 I saldi del meccanismo di cui all'Articolo 23 sono posti in capo al Conto UC3, relativamente al settore elettrico, e del Conto UG1, relativamente al settore del gas naturale e dei gas diversi distribuiti a mezzo di reti canalizzate.

Articolo 25

Misure afferenti alla capacità giornaliera di trasporto del gas naturale

- 25.1 Per l'Anno Termico 2016/2017, alla capacità conferita in corso d'anno termico presso i punti di riconsegna della rete di trasporto situati nei Comuni, di cui agli Allegati 1, 2 e 2-bis al decreto legge 189/16, e alla corrispondente capacità presso i punti di uscita delle zone della rete di trasporto cui essi appartengono, le imprese di trasporto applicano la relativa tariffa per il periodo dalla data di efficacia del conferimento sino al termine dell'anno termico, anziché per l'intero anno termico.

Articolo 26

Misure afferenti al sistema indennitario

- 26.1 Con riferimento ai corrispettivi C^{MOR} la cui applicazione è stata sospesa ai sensi dell'Articolo 8 della deliberazione 810/2016/R/com:
- a) le imprese di distribuzione procedono alla relativa fatturazione all'esercente la vendita entrante a partire dall'1 settembre 2018;
 - b) gli esercenti la vendita entranti comunicano le eventuali richieste di sospensione o annullamento dell'indennizzo al Gestore del Sistema

Indennitario tra il primo ed il quinto giorno lavorativo di ciascun mese del periodo novembre 2017 - agosto 2018.

- 26.2 Con riferimento alle richieste di sospensione o annullamento dell'indennizzo di cui al comma 26.1, lettera b):
- a) l'esercente entrante comunica al Gestore del Sistema Indennitario, secondo le modalità e le tempistiche dal medesimo definite, che tali richieste sono inviate ai sensi del presente provvedimento;
 - b) il Gestore del Sistema Indennitario verifica il rispetto delle tempistiche di presentazione e la conformità circa le disposizioni di cui al comma 2.1 della deliberazione 810/2016/R/com.
- 26.3 Il Gestore del Sistema Indennitario richiede, anche a campione, i documenti e le informazioni necessari alle verifiche di cui al comma 26.2, lettera b) a controparti commerciali e alle imprese distributrici. I soggetti destinatari di tali richieste forniscono informazioni e documenti secondo i termini e le modalità definite dal Gestore medesimo.

Articolo 27

Ulteriori disposizioni

- 27.1 Relativamente alle disposizioni in tema di rateizzazione previste all'Articolo 14 gli esercenti la vendita pubblicano sul proprio sito internet, entro 30 (trenta) giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, una informativa in merito a:
- a) i criteri di rateizzazione;
 - b) le modalità con cui i clienti finali di cui al comma 2.1, possono comunicare all'esercente la vendita l'eventuale diverso indirizzo, ai fini del recapito delle eventuali fatture e comunicazioni di cui al presente provvedimento relativamente al punto di fornitura originario.
- 27.2 Con riferimento ai punti di prelievo attivati in situazioni emergenziali dall'impresa distributrice per finalità di assistenza e di servizio pubblico e su richiesta della Protezione Civile o dei Comuni ed altri soggetti istituzionali, i prelievi di energia elettrica precedenti all'attivazione di un contratto di fornitura sul mercato libero o dei servizi di salvaguardia e di maggior tutela, sono contabilizzati tra gli usi propri della distribuzione di cui all'Articolo 23 del TIV.
- 27.3 Per i clienti finali di cui all'Articolo 2 cui sono erogati il servizio di fornitura di ultima istanza o il servizio di default su rete di distribuzione:
- a) nel periodo di sospensione dei pagamenti e fino all'emissione della fattura unica di cui al comma 14.7, sono applicate le condizioni economiche previste per i primi tre mesi di fornitura di tali servizi;

- b) successivamente all'emissione della fattura unica di cui al comma 14.7, ai soli fini dell'applicazione delle condizioni economiche di cui agli articoli 31bis e 33 del TIVG, la data di emissione di tale fattura è considerata come data di attivazione della fornitura di tali servizi.

Titolo III DISPOSIZIONI PER IL SETTORE IDRICO

Articolo 28

Disposizioni per i gestori del servizio idrico integrato

- 28.1 Le agevolazioni disciplinate dal presente provvedimento sono applicate dal gestore del servizio idrico integrato ai soggetti di cui al comma 2.1.
- 28.2 È fatto obbligo ai gestori del servizio idrico integrato di pubblicare, entro 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, sul proprio sito internet, una informativa in merito alle agevolazioni disciplinate dalla presente deliberazione.
- 28.3 È fatto obbligo ai gestori del servizio idrico integrato, su ogni fattura in cui vengono applicate le agevolazioni disciplinate dal presente provvedimento, di:
 - a) informare l'utente di essere beneficiario di agevolazione;
 - b) informare l'utente sulla scadenza delle agevolazioni;
 - c) dare separata evidenza delle agevolazioni applicate.

Articolo 29

Agevolazioni tariffarie per la fornitura del servizio idrico integrato

- 29.1 Con riferimento alle utenze del servizio idrico integrato di cui al comma 2.1:
 - a) non si applicano i corrispettivi tariffari riferiti alla fornitura dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione;
 - b) non si applicano la componente tariffaria UI1 di cui al comma 24.1 della deliberazione 6/2013/R/com e la componente tariffaria UI2 di cui all'articolo 33 dell'MTI-2.

Articolo 30

Agevolazioni per l'attivazione e la disattivazione del servizio idrico integrato

- 30.1 Per l'allacciamento e l'attivazione del servizio idrico integrato alle SAE e ai MAPRE, ovvero le nuove connessioni, le volture o i subentri che si rendessero necessari per le utenze di cui al comma 2.1, per punti di fornitura diversi da quelli originari, sono posti pari a zero i corrispettivi, ivi inclusi i contributi di

allacciamento, normalmente applicati, sulla base delle rispettive prassi commerciali, dai gestori del servizio.

- 30.2 Per le prestazioni di cui al precedente comma 30.1, i gestori non possono richiedere contributi al soggetto realizzatore delle unità immobiliari di cui al medesimo comma 30.1.
- 30.3 Le disattivazioni, riattivazioni e/o volture di utenze del servizio idrico integrato di cui al comma 2.1, lettere d) e h), sono effettuate senza oneri a carico dell'utente finale relativamente ai corrispettivi normalmente applicati, sulla base delle rispettive prassi commerciali, dai gestori del servizio.
- 30.4 Per le utenze di cui al comma 2.1, per la disattivazione del punto di fornitura originario richiesta dall'utente finale e la sua successiva riattivazione sono posti pari a zero i corrispettivi normalmente applicati, sulla base delle rispettive prassi commerciali, dai gestori del servizio.

Articolo 31

Modalità di pagamento delle fatture sospese ai sensi dell'Articolo 3 della deliberazione 810/2016/R/com

- 31.1 Gli importi relativi alle fatture i cui termini di pagamento sono stati sospesi ai sensi dell'Articolo 3 della deliberazione 810/2016/R/com, sono rateizzati automaticamente secondo i criteri di cui al presente Articolo, senza il pagamento di interessi a carico del utente finale. I medesimi criteri di rateizzazione si applicano altresì agli importi relativi alle fatture emesse i giorni immediatamente precedenti agli eventi sismici i cui termini di pagamento siano stati sospesi dai gestori ai sensi della sopracitata deliberazione.
- 31.2 Il pagamento delle rate, non cumulabili e di importo costante, avviene:
 - a) con una periodicità pari alla periodicità di fatturazione ordinariamente applicata all'utente finale;
 - b) in base a rate non inferiori a euro 20 (venti);
 - c) per un periodo pari a 24 (ventiquattro) mesi decorrente dalla data della comunicazione di cui al comma 31.8, fatto salvo quanto disposto dal successivo comma 31.3.
- 31.3 Il periodo di rateizzazione di cui al comma 31.2, lettera c) può essere ridotto qualora l'importo delle rate, calcolato secondo quanto disposto al medesimo comma 31.2, lettere a) e b), risulti inferiore a 20 (venti) euro.
- 31.4 Nel caso in cui il contratto di fornitura preveda la fatturazione congiunta con i servizi di energia elettrica e/o gas, potranno essere cumulate in una unica fattura la rata per il servizio elettrico, la rata per il servizio gas e la rata per il servizio idrico.

- 31.5 Fermo restando quanto previsto dal precedente comma 31.2, il gestore può offrire, in modo non discriminatorio, condizioni di rateizzazione migliorative per l'utente finale.
- 31.6 È fatta salva la facoltà per l'utente finale di provvedere al pagamento in maniera non rateizzata e/o di procedere alla rateizzazione con le modalità disciplinate dal presente Articolo 31.
- 31.7 I gestori, relativamente alle fatture di cui al comma 31.1, evidenziano a beneficio dell'utente finale, nella prima fattura utile, le seguenti informazioni:
- a) sugli importi oggetto di rateizzazione e sulla non applicazione di interessi a carico dell'utente finale;
 - b) sul piano di rateizzazione;
 - c) sulla facoltà dell'utente finale di provvedere al pagamento in maniera non rateizzata e sulle eventuali condizioni di rateizzazione alternative offerte dal gestore.
- 31.8 Il gestore del servizio idrico integrato che abbia sospeso la fatturazione, per il periodo di cui all'Articolo 3 della deliberazione 810/2016/R/com, provvede, entro il termine di cui al successivo comma 31.10, all'emissione di un'unica fattura relativa agli importi non fatturati che tenga conto delle agevolazioni previste dal presente provvedimento. Il piano di rateizzazione di cui ai precedenti commi deve essere contestuale e decorre dalla data di emissione della suddetta fattura. La predetta fattura contiene altresì la comunicazione all'utente finale relativa alle informazioni di cui al precedente comma 31.7.
- 31.9 Il gestore del servizio idrico integrato che per il periodo di cui all'Articolo 3 della deliberazione 810/2016/R/com non abbia sospeso la fatturazione, provvede, entro il termine di cui al successivo comma 31.10, all'emissione di un'unica fattura di conguaglio degli importi fatturati che tenga conto delle agevolazioni previste dal presente provvedimento e contestualmente rivede gli importi di rateizzazione tenendo conto delle rate già eventualmente corrisposte dall'utente finale e qualora dovuti provvede, anche attraverso modalità alternative, all'accredito di tali importi all'utente medesimo entro 30 giorni dall'emissione della fattura di conguaglio.
- 31.10 Il termine ultimo per l'emissione dell'unica fattura di cui al precedente comma 14.7 è fissato a:
- a) il 31 dicembre 2017, per gli utenti il cui periodo di sospensione dei pagamenti termini entro il 30 aprile 2017;
 - b) la fine del sesto mese successivo al termine del periodo di sospensione dei pagamenti per gli utenti diversi da quelli di cui alla precedente lettera a).
- 31.11 Le disposizioni del presente Articolo 31:

- a) trovano applicazione anche nel caso di contabilizzazione di conguagli, quantificati ai sensi del presente provvedimento, tramite documenti di fatturazione emessi successivamente al 24 agosto 2016, 26 ottobre 2016 o 18 gennaio 2017 e nei 12 mesi successivi;
 - b) non trovano applicazione qualora l'importo complessivo da rateizzare, con riferimento alla singola fornitura e alla singola utenza, sia inferiore ad euro 50 (cinquanta);
 - c) in relazione alle utenze site nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto e attive alla data degli eventi sismici, per cui non è stata dichiarata la condizione di cui al comma 2.1, lettera f), trovano applicazione con riferimento esclusivo alle fatture oggetto di iniziale sospensione dei termini di pagamento, di cui alle deliberazioni 474/2016/R/com e 618/2016/R/com, seppur il periodo di sospensione medesimo sia inferiore a sei mesi;
 - d) trovano applicazione in relazione alle utenze di cui al comma 2.1, lettere e), f), g) e h), che non siano in grado di presentare al gestore del servizio idrico integrato la perizia asseverata attestante l'inagibilità dell'immobile entro il termine di cui al precedente comma 3.3.
- 31.12 I gestori del servizio idrico integrato pubblicano sul proprio sito internet, entro 60 (sessanta) giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, una informativa in merito a:
- a) i criteri di rateizzazione;
 - b) le modalità con cui i titolari delle utenze, di cui al comma 2.1, possono comunicare al gestore l'eventuale diverso indirizzo, ai fini del recapito delle eventuali fatture e comunicazioni di cui al presente provvedimento relativamente al punto di fornitura originario.

Articolo 32

Recupero delle anticipazioni ai sensi dell'Articolo 5 della deliberazione 810/2016/R/com

- 32.1 I gestori del servizio idrico integrato che si sono avvalsi delle anticipazioni di cui all'Articolo 5 della deliberazione 810/2016/R/com trasmettono ogni tre mesi alla CSEA, entro il giorno 20 (venti) a partire dal mese di gennaio 2018, la documentazione attestante gli importi riscossi nel trimestre precedente in accordo con quanto disposto dall'Articolo 31. Con la prima documentazione dovranno essere attestati anche tutti gli eventuali importi riscossi fino al mese di dicembre 2017.
- 32.2 La restituzione alla CSEA degli importi recuperati può avvenire a mezzo di rate mensili e su un periodo massimo pari a 24 mesi.
- 32.3 I gestori di cui al comma 32.1:

- a) trattengono salvo conguaglio, a titolo di compensazione dei minori ricavi di cui al successivo Articolo 33, gli importi recuperati dagli utenti ai sensi del precedente Articolo 31;
 - b) provvedono entro il mese di marzo del 2020 a conguagliare e restituire alla CSEA eventuali importi rateizzati ai sensi del precedente Articolo 31, anche se non riscossi dagli utenti finali.
- 32.4 La CSEA provvede alle verifiche in ordine alla correttezza e alla veridicità del contenuto della documentazione fornita dal gestore del SII ai sensi del presente Articolo 32.

Articolo 33

Compensazione dei gestori del servizio idrico integrato

- 33.1 I minori ricavi derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi 29.1, 30.1, 30.3 e 30.4, diversi da quelli inerenti i meccanismi perequativi locali, sono compensati dalla CSEA con cadenza trimestrale tenendo conto delle anticipazioni erogate ai gestori medesimi ai sensi dell'Articolo 5 della deliberazione 810/2016/R/com.
- 33.2 Alle compensazioni di cui al precedente comma 33.1 i gestori del servizio idrico integrato applicano i medesimi criteri di valorizzazione dei consumi previsti dalla regolazione vigente ad eccezione di quanto disposto dal successivo comma in relazione alle utenze domestiche.
- 33.3 Ai fini dell'erogazione delle compensazioni di cui al presente Articolo 33, i consumi relativi alle utenze domestiche saranno valorizzati sulla base dei corrispettivi applicati alle utenze residenti.
- 33.4 Ai fini di quanto previsto al precedente comma 33.1, i gestori del servizio idrico integrato forniscono alla CSEA, secondo le procedure di cui al successivo comma 33.8, il dettaglio delle agevolazioni riconosciute ai sensi del presente provvedimento.
- 33.5 I gestori del servizio idrico integrato tengono separata evidenza dei minori ricavi di cui al comma 31.1, pena la decadenza del diritto a ricevere le compensazioni dalla CSEA.
- 33.6 Gli oneri derivanti dalle compensazioni di cui al comma 33.1 sono posti in capo al Conto UI1 di cui al comma 24.3 della deliberazione 6/2013/R/com.
- 33.7 Non sono soggetti a compensazione le partite perequative locali ed i consumi anomali derivanti da danni causati dagli eventi sismici.
- 33.8 La CSEA predispone, entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, le procedure per il riconoscimento delle compensazioni di cui al presente Articolo 33 e le sottopone, entro il medesimo termine, all'approvazione della Direzione Sistemi Idrici dell'Autorità.

- 33.9 La CSEA provvede alle verifiche in ordine alla correttezza e alla veridicità del contenuto della documentazione fornita dal gestore del SII ai sensi del presente Articolo.

Articolo 34

Meccanismo di riconoscimento dei crediti non riscossi per il settore idrico

- 34.1 Nel caso di mancata riscossione, da parte del gestore del servizio idrico integrato, dei crediti oggetto di sospensione dei termini di pagamento e comunque dei crediti fatturati ai sensi del precedente Articolo 31, il gestore ha facoltà di richiedere il riconoscimento degli importi non riscossi, nell'ambito dell'istanza di cui al comma 30.3 dell'MTI-2, purché il medesimo gestore dimostri di aver provveduto ad effettuare l'esperimento delle azioni previste dalla normativa primaria a tutela del credito.

Titolo IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 35

Modifiche e integrazioni alla deliberazione 810/2016/R/com

- 35.1 L'Articolo 2, comma 1 della deliberazione 810/2016/R/com, è modificato come segue:
- a) la lettera c) è integralmente sostituita dalla seguente lettera:

“c) site nelle SAE, ovvero nei MAPRE, ivi incluse le utenze e le forniture relative ai servizi generali delle suddette strutture; site nelle aree di accoglienza temporanea alle popolazioni colpite allestite dai Comuni e a quelle site negli immobili ad uso abitativo per assistenza alla popolazione;”;
 - b) alla lettera d) le parole “precedenti lettere a), b) e c),” sono sostituite con le parole “precedenti lettere a), b), c) e alla successiva lettera g),”;
 - c) alla lettera e) le parole “precedenti lettere a), b), c) e d)” sono sostituite con le parole “precedenti lettere a), b), c), d) e alla successiva lettera g)”;
 - d) alla lettera f) le parole “precedenti lettere a), b), c), d), ed e),” sono sostituite con le parole “precedenti lettere a), b), c), d), e) e alla successiva lettera g)” e le parole “all'allegato 1 e 2 al d.l. 189/16” sono sostituite con le parole “agli allegati 1, 2 e 2-bis al d.l. 189/16”;
 - e) dopo la lettera f) è aggiunta la seguente lettera:

“g) attive, alla data del 18 gennaio 2017, nei Comuni di cui all'allegato 2-bis al d.l. 189/16 colpiti dagli eventi sismici .”

- 35.2 L'Articolo 2, comma 2, della deliberazione 810/2016/R/com è integralmente sostituito dal seguente:
“La sospensione dei termini di pagamento disciplinata dal presente provvedimento si applica per le utenze e i clienti finali di cui al precedente comma 2.1, lettere a), b), c) e g):
- i. automaticamente per i primi sei mesi di sospensione dei termini di pagamento;
 - ii. su richiesta del soggetto interessato che dichiara mediante autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00 l'inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda per i successivi sei mesi di sospensione dei termini di pagamento.”.
- 35.3 All'Articolo 2, comma 3, della deliberazione 810/2016/R/com, dopo le parole “normativa primaria.” sono aggiunte le parole “A tal fine, i soggetti richiedenti provvedono alla presentazione dell'istanza prevista dall'Articolo 3, commi 1 e 2, della deliberazione 252/2017/R/com”.
- 35.4 All'Articolo 2, comma 5, della deliberazione 810/2016/R/com, le parole “lettere a), b) d) ed e)” sono sostituite con le parole “lettere a), b), d), e) e g)”.
- 35.5 L'Articolo 3, comma 1 della deliberazione 810/2016/R/com è modificato come segue:
- a) sono soppresse le parole “, corrispondente al periodo massimo previsto dall'articolo 48, comma 2, del d.l. 189/16,”;
 - b) dopo la lettera b) è aggiunta la seguente lettera:
“c) la data del 18 gennaio 2017, per le utenze e i clienti finali di cui al comma 2.1, lettere d) e g), e per le utenze e i clienti finali di cui alle lettere c) ed f) del medesimo comma site nei Comuni danneggiati dagli eventi sismici della medesima data, come individuati dalle autorità competenti.”.
- 35.6 L'Articolo 3 della deliberazione 810/2016/R/com è integrato con il seguente comma:
“3.1bis Il periodo di sospensione dei termini di pagamento di cui al precedente comma 3.1 è prorogato di ulteriori 6 mesi, limitatamente ai soggetti danneggiati che dichiarino l'inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda, ai sensi del testo unico di cui al D.P.R. 445/00, con trasmissione agli enti competenti.”.
- 35.7 All'articolo 4, comma 1 della deliberazione 810/2016/R/com, le parole “allegati 1 e 2 al d.l. 189/16” sono sostituite con le parole “allegati 1, 2 e 2-bis al d.l. 189/16”.
- 35.8 All'Articolo 5, il comma 5.4 è soppresso.

- 35.9 All'Articolo 6, comma 1, della deliberazione 810/2016/R/com le parole "di cui all'allegato 1 al d.l. 189/16 e del 26 ottobre 2016 e successivi, di cui all'allegato 2 al decreto 189/16:" sono sostituite dalle parole: "di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al d.l. 189/16:".
- 35.10 All'Articolo 6, comma 1 lettera b) della deliberazione 810/2016/R/com le parole "possano sospendere gli adempimenti previsti dalla deliberazione 218/2016/R/idr e dal relativo Allegato TIMSII per un periodo non inferiore a dodici (12) mesi" sono sostituite dalle parole "in deroga alle scadenze fissate dal punto 2. della deliberazione 218/2016/R/IDR siano tenuti all'applicazione del TIMSII a partire dal 1 gennaio 2018.".
- 35.11 All'Articolo 7, il comma 7.4 è soppresso.
- 35.12 All'articolo 9, comma 1 della deliberazione 810/2016/R/com, le parole "allegati 1 e 2 al d.l. 189/16" sono sostituite con le parole "allegati 1, 2 e 2-bis al d.l. 189/16".
- 35.13 All'Articolo 10, commi 1, 2, 7 e 8 della deliberazione 810/2016/R/com le parole "nei comuni colpiti dagli eventi sismici di cui all'allegato 1 e 2 al d.l. 189/16" sono sostituite dalle parole "nei comuni colpiti dagli eventi sismici di cui all'allegato 1, 2 e 2-bis al d.l. 189/16".
- 35.14 All'Articolo 10, comma 4, della deliberazione 810/2016/R/com dopo le parole "strutture abitative di emergenza" sono inserite le seguenti parole "e nei MAPRE".
- 35.15 All'Articolo 10, comma 5, della deliberazione 810/2016/R/com le parole "al precedente comma 10.3" sono sostituite dalle parole "al precedente comma 10.4".
- 35.16 All'articolo 11, comma 1 della deliberazione 810/2016/R/com, le parole "lettere a), b), c), d), e) ed f)" sono eliminate.
- 35.17 All'Articolo 13, comma 1, della deliberazione 810/2016/R/com le parole "entro 15 giorni dalla data di ricevimento della medesima documentazione" sono sostituite dalla parole "entro 15 giorni dal termine previsto dai medesimi commi 12.2 e 12.3 per il ricevimento della relativa documentazione".

Articolo 36

Disposizioni inerenti il bonus elettrico e il bonus gas

- 36.1 Le disposizioni inerenti il *bonus* elettrico e il *bonus* gas di cui alla deliberazione 726/2016/R/com sono sostituite dalle seguenti disposizioni a partire dall'entrata in vigore del presente provvedimento:
- "1. Sono sospesi fino al termine della sospensione dei pagamenti e/o della fatturazione, per i percettori di *bonus* elettrico e *bonus* gas, nei comuni di cui all'articolo 2, lettere a) b) e c) gli effetti della decorrenza dei termini di scadenza

delle domande di rinnovo di cui all'articolo 5, comma 1 dell'Allegato A alla deliberazione 402/2013/R/com.

2. Sono altresì sospesi con gli stessi termini:

- a) il flusso di comunicazioni finalizzato a fornire informazioni ai cittadini interessati sull'ammissibilità al regime di compensazione e sulla necessità di rinnovo, attraverso il Sistema di Gestione delle Agevolazioni sulle Tariffe Energetiche (SGAte), di cui all'articolo 33 del TIBEG;
- b) l'invio delle comunicazioni ai cittadini interessati circa l'emissione di bonifici domiciliati e l'accettazione delle domande di riemissione dei bonifici non riscossi di cui all'articolo 25, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del TIBEG;

3. E' dato mandato al Direttore della Direzione Advocacy, Consumatori e Utenti Conciliazioni e Arbitrati, affinché siano adottate le disposizioni necessarie per il ripristino dei servizi e dei flussi di comunicazione al termine del periodo di sospensione, in conformità al presente provvedimento”.

Articolo 37

Disposizioni transitorie e finali

- 37.1 Le disposizioni di cui al presente provvedimento si applicano anche nel caso in cui i servizi oggetto di agevolazione tariffaria ed i servizi di connessione/attivazione e disattivazione, erogati successivamente alla data di decorrenza del periodo di cui al comma 3.1 della deliberazione 810/206/R/com, siano già stati oggetto di fatturazione e di pagamento per volontà del cliente o dell'utente finale. In tal caso, gli esercenti ed i gestori del servizio idrico integrato provvedono ad effettuare i relativi conguagli nella prima bolletta utile, e comunque entro il 31 dicembre 2017.
- 37.2 Il presente provvedimento è trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministro dello Sviluppo Economico, al Ministro per l'Ambiente e la Tutela del Territorio e del Mare, al Ministro degli Affari Regionali, alla Regione Abruzzo, alla Regione Lazio, alla Regione Marche, alla Regione Umbria, agli Enti di governo dell'ambito territorialmente competenti, all'ANCI e alla Cassa per i servizi energetici e ambientali e ad Acquirente Unico.
- 37.3 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

18 aprile 2017

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni